

**380**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1861-62.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del*  
*dal Ministro*

186

**OGGETTO**

*Elenco delle registrazioni della Corte de' Conti*

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**

# Documenti.

## Allegato A.

Ministero  
dell'Istruzione pubblica

Concessione di maggior  
assegnamento personale

	Protocollo della Corte dei Conti	
Documento 1	2140	Operazione della Corte dei Conti,
2	2278	Schiarimenti e dichiarazione del Ministero
3		Refiuto della Corte alla registrazione.
4		Soggiunte del Ministero
5	2405	Deliberazione della Corte
6	3104	Deliberazione del Consiglio di Ministri
7		Dichiarazione della Corte di registrare con riserva i Mandati che si fossero spediti in esecuzione del Decreto.
8	288 Leg. I	Il Ministero ripropone la questione.
9		La Corte conferma l'emea sua Deliberazione.

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

Allegato 1  
Corino, 3. Luglio 1862.

Copia.

N. 2110.

Oggetto

Per l'accordato maggior assegna-  
mento ad impiegato già in carica,  
passante al posto assistito da minor  
stipendio.

La nomina dell'on. Direttore  
Capo di divisione di 1.ª Classe coll'au-  
passante al posto assistito da minor  
stipendio di L. 600. presso codesto  
Ministero dell'Istruzione Pubblica, Sig.  
Cav. Dottore Raffaele Nouhi, aspi-  
rante di Concettione dell'Università di Pisa  
a cui è annetto l'annuo soldo di L. 600,  
e ciò con effetto dal 1.º Ottobre p. v., recata dal  
R. Decreto 26. Giugno p. p., è nelle sue  
conseguenze tale quale lo ad dimostra  
l'altro R. Decreto pari data, e cioè, d'  
indurre nella contingenza di dover con-  
cedere al suddetto un maggior persona-  
le assegnamento di annuo L. 200  
per compensarlo del maggior stipendio  
che gli è in capo quale Direttore Capo  
Divisione.

Tale nomina in vista della ven-  
dizione da cui è accompagnata, fece  
sorgere nella Corte dei Conti alcuni in-  
ghetti che il sottoscritto si reca a dover  
disporre a conoscenza dell'Onorevolis-  
simo Signor Ministro dell'Istruzione  
Pubblica.

Al  
Ministero dell'Istruzione  
Pubblica.

Avremmo ragione di essere le provvidenze emanatesi in questi ultimi anni onde mantenere agli impiegati provenienti dalle nuove Province gli stipendj che già godevano, giacchè venendo ai medesimi, in seguito ai nuovi ordinamenti, assegnati stipendj minori di quelli ad essi già in corso, nasceva la contingenza di conceder loro maggiori assegnamenti a parità.

Ma tal ragione non militerebbe per funzionarj i quali hanno già conseguito nomine ad impieghi dal Governo Italiano, o già erano in carica nelle Antiche Province dello Stato, ed il maggior assegnamento personale in tal caso sarebbe colpito da divieto dall'Art. 5. della Legge tuttora vigente del 14. Maggio 1854. N.º 1173.


Nel caso venendo d'attonde il maggior assegnamento avrebbe la sua causale soltanto nel trasferimento di un funzionario da un posto ad un altro entrambi di creazione del Governo Nazionale e differenti negli emolumenti annui, senza che ciò avvenga in seguito a riduzione di pianta o soppressione del posto più remunerato che sopprime il funzionario, ed anzi colla naturale previsione che detto posto non potrà a meno, per motivi di servizio, di venire quanto prima riimpiegato.

Ne verrebbe quindi l'immediata conseguenza che l'Erario dello Stato dovrebbe sopprimere tal assegnamento previsto nelle Punte organiche delle varie Amministrazioni, e che perciò impiegati affasciati ad una carica che il Legislatore credette di retribuire con uno stipendio, come nel fatto presente, di L. 400, verrebbero invece a

percepire l'ib/ in mediante il favore del suddetto maggiore  
assegnamento.

Il sottoscritto pertanto in dipendenza dei Deliberamenti  
presi dalla Corte dei Conti sull'argomento, si pregia di ritorna-  
re al prelodato Signor Ministro, mancanti della richiesta  
ridimazione e registrazione, i due Reali Decreti in data 26.  
Giugno qui compresi.

Il Presidente  
firmato Colla.

Per Copia conforme  
Il Segretario Generale.  


Ministero  
dell'Istruzione Pubblica.

2  
Copia  
Corino, 8. Luglio 1862.

N.º 2905. di part.º

Risposta a nota 3. Luglio

N.º 2140.

Il Ministro sottoscritto ha rilevato dalla nota dell' Eccellenza Vostra qui nel margine citata che in codesta R. Corte dei Conti sarebbero nate difficoltà per vidimare e registrare i due Reali Secreti del 26. Giugno ora scorso relativi al Sig. Cav. Dott. Nocchi Raffaele, dappoi che il maggior assegnamento a lui concesso avrebbe la sua casuale soltanto nel trasferimento di un funzionario da un posto all'altro, entrambi di creazione del Governo Nazionale, e differenti negli emolumenti annessi, senza che ciò avvenga in seguito a riduzione di pianta, ed anzi colla naturale previsione che il posto di Direttore Capo di Divisione occupato dal predetto Sig. Cav. Nocchi non potesse a meno per motivi di servizio divenire quanto prima rimpiazzato.

Lo scrivente ha l'onore di far presente all' Ecc. V. che nel proporre a S. Maestà i

A. S. E. il Sig. Presidente  
della R. Corte dei Conti  
ni

Corino

summentovati due Reali Decreti ebbe veramente  
in animo di non coprire il posto che lascia-  
vacante il più volte ricordato Sig.<sup>ro</sup> Cav.<sup>o</sup> Dottore  
Nocchi, e che quindi vien meno il motivo che  
indusse cotesta R.<sup>a</sup> Corte dei Conti a non procedere  
alla vidimazione e registrarione degli accennati  
due Decreti.

Lo scrivente medesimo è persuaso che  
questa dichiarazione possa bastare a togliere  
le insorte difficoltà, e che perciò la R.<sup>a</sup> Corte  
medesima vorrà far vidimare e registrare i  
Decreti stessi che a questo fine si ritornano  
qui allegati.

Il Ministro  
Firmato = Brioschi

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  
Mazzini

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

N. 2278.

Oggetto

Sulla destinazione del  
Capo Divisione Car. Nocchi  
a Cancelliere dell'Università  
di Pisa

N. sp. al N. di partenza 2905  
del 8 Luglio 1862

Al  
Ministero  
dell'  
Istruzione pubblica


Div. 2. Sez. 1.

343 COPIA. 3  
Torino, 12 Luglio 1862

Il motivo principale per cui non credette questa Corte di poter ammettere alla registrazione i due Decreti Reali 26. Giugno pp. riflettenti la nomina del Direttore Capo Divisione presso codesto Ministero Cav. Dott. Raffaele Nocchi a Cancelliere presso l'Università di Pisa, egli è perchè trovata vietata dalla Legge dei 14. Maggio 1857. un assegnamento annuo ad un impiegato già provvisto di stipendio. Che se nella precedente Nota di questa Corte in data 3. corrente N. 2140. riferentesi ai detti due R. Decreti si fecero alcune considerazioni che più particolarmente concernono le disposizioni, e norme sancite coi Regolamenti di Contabilità per quanto riflette la regolare applicazione delle somme assegnate in Bilancio per i diversi distinti rami di servizio, egli fu per porre in maggior rilievo gli inconvenienti che dall'adozione

di un siffatto sistema, ne sarebbe per derivare, s'ia nel  
l'interesse della regolarità del servizio che in quello del  
pubblico Erario

Non essendo importanto risolta la difficoltà  
principale e di sostanza, la quale emerge da  
una disposizione di Legge cui non puossi derogare  
che coll'emanazione di altra Legge che vi apporti  
le necessarie variazioni, sussisterebbe pur sempre il  
vero motivo che determinò la Corte ad astenersi dal  
l'ammettere alla registrazione i detti due Decreti non  
senza altresì confermarsi nella già espressa sua opinio-  
ne sull'irregolarità dell'applicazione della spesa, e  
sull'aggravio che ne sarebbe per soffrire in alcune  
date circostanze l'Erario, quando l'esigenza del  
servizio dimostrasse necessaria ed imprescindibile  
la nomina al posto vacante di Capo di Divisione, co-  
me ciò già venne virtualmente ed esplicitamente  
dichiarato nell'atto che venne istituito quel posto  
e ciò nonostante la fatta dichiarazione, cui non  
potrebbe si sempre anche per l'avvenire acconsentire.

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  


Il Presidente  
firm. Colli,

Copia

Torino addì 16. Luglio 1862.

Ministero  
dell'Istruzione Pubblica  
N.º 64. Prot. Gen.º

Pres.º a Nota del 12. corr. N.º 2278.

Oggetto.  
Decreti relativi al Cav.º D. Raffaele  
Nocchi

Il Sig.º Cav.º Dottore Raffaele  
Nocchi prima di passare al posto  
di Capo di Divisione di 1.ª Classe in  
questo Ministero era Segretario Generale  
della Direzione della Istruzione Pubblica  
in Firenze, e volentieri se al momento  
della soppressione di questo, invece  
di essere nominato presso il Ministero  
Centrale, fosse stato destinato fin di  
allora a Cancelliere della Università di  
Pisa gli sarebbe stato concesso il  
magior assegnamento di S.ª Gen.º come  
si praticò per tutti gli altri impiegati  
che si trovarono in confinata condizione.

Fra questi giova menzionare il  
Vob.º Sig.º Cav.º Giovanni Odescalchi,  
Segretario Capo dell'Università di  
Pavia, al quale per compenso di parte  
delle proprie state incamerate in  
quell'Università, fu concesso il mag-  
gior assegnamento di S.ª Gen.º, ed il  
Sig.º Cav.º Francesco Selmi (le cui

A. G. E.  
il Signor Presidente della  
Corte dei Conti  
Torino.

condizioni sono affatto identiche a quelle del Sig. Cav. Mocchi,  
il quale trovandosi Segretario Generale presso il Ministero del-  
l'Istruzione Pubblica in Modena, alla soppressione del mese  
sino venne chiamato presso questo Ministero a Capo di Di-  
visione di 1.<sup>o</sup> Classe e poscia nominato N.° Procuratore agli  
Studi coll'annuo stipendio di L. 4000 e col maggior gene-  
rale assegnamento di L. 2000.

Allorchè si trattò di registrare i Decreti relativi ai  
suscennati due Impiegati cotesta Corte dei Conti non ebbe  
a sollevare alcuna difficoltà, e lo scrivente non suppone  
che in quella circostanza anziché alle disposizioni degli  
articoli 5 e 10. della Legge 14. Maggio 1851. la Corte me-  
desima siasi appoggiata alle esenzioni contenute nello arti-  
colo 11. della Legge stessa.

A fronte adunque delle circostanze sovra menzionate  
il Ministro sottoscritto vede che parlando alquanto del loro  
valore le osservazioni della predetta Corte dei Conti e tutte quin-  
di ferma fiducia che la medesima, tenendo conto nel caso  
attuale delle disposizioni transitorie contenute nel preitato ar-  
ticolo 11. della Legge susseguente, vorrà desistere dal non  
ammettere alla registrazione i due Decreti N.° riguardando  
il predetto Sig. Cav. Mocchi, i quali si retrocedono uniti  
alla presente.

Il Ministro  
firmato Profeli

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  
Magnanini

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

317 <sup>5</sup>  
Torino, 22. Luglio 1862.

Copia

N. 2405.

Oggetto

Decreti relativi al Cav. D. Raffaele Nocchi per la nomina a Cancelliere dell'Università di Pisa. Questa Corte dei Conti non potrebbe che convenire nell'opinione espressa dall'Onorabilissimo Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica nella Nota in margine seguita, qualora il Sig. Cav. D. Raffaele Nocchi dalla carica di Segretario Generale presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica in Firenze fosse direttamente passato al posto di Cancelliere appo l'Università di Pisa, imperocchè applicando in allora al caso le discipline emanate all'uopo per le nuove Province, non vi poteva certo essere motivo che giustamente si potesse opporre al maggior asseguimento personale a congruaglio dello stipendio che in prima pensiva.

Al  
Ministero dell'Istruzione  
Pubblica

Ma poichè l'obiezione messa in avanti dal lodato Signor Ministro si restringe ad una mera supposizione, la quale rimane distrutta dal fatto stesso diversamente acciuto,

ne consegue che cade da sé l'argomento posto in campo, e sta perciò salda la conclusione in proposito presa dalla Corte.

È l'argomentazione a sostegno dell'interdicente di codesto Ministero non trova del pari il suo appoggio negli invocati due precedenti. Né si potrebbe facilmente la Corte indurre ad ammettere la emessa teoria e l'invocazione di registrazioni precedentemente dai suoi Uffici eseguite, imperocché oltre l'esser ben difficile che i casi si presentino omniamente identici, e che le circostanze che li accompagnano e che si dovettero apprezzare sieno le medesime, giova osservare essere massima della Corte adottata che un fatto o provvedimento isolato non possa vincolarla in tal guisa a precluderle la via, presentandosi il caso, di applicare le disposizioni legislative e regolamentari nel modo che studio e ragione le dettano e consigliano.

Quanto sopra premesso, e senza punto soffermarsi a difammarlo e discuterlo se le due registrazioni di Decreti ammessi riflettenti i Signori Professori Avv. Giovanni Odescalchi e Cav. Francesco Felmi si presentino sotto lo stesso ed identico aspetto di quella del Cav. Macchi, la Corte dopo nuova ed attenta disamina dei presentati due Decreti del 26. Giugno prossimo passato, non potè meno di conformarsi nel già emesso suo avviso, ostare alla loro registrazione la Legge del 14. Maggio 1851. art. 5, non cretendo ammissibili le disposizioni transitorie sancite coll'art. 11, le quali dal tempo dell'emanazione della Legge al giorno d'oggi non hanno più ragione di essere.

Che se l'Onorvolissimo Signor Ministro dell'Int.

trazione pubblica si trovasse gravato della deliberazione che  
in questo senso fu presa e riformata dalla Corte, e di  
cui il sottoscritto si pregia con nucciarabile in sostegno, res-  
ta sempre in facoltà del lodato Signor Ministro di sottoporre  
in vertenza alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, le  
quali conosciute, dalla Corte si provvederà perché sia dato  
coro ai medesimi, salvo però, ove non rinuncerà paga dei  
motivi ad dotti, di firmare i Mandati, che dipendentemente  
dalla sequita nomina verranno eseguiti con riserva.

Il Presidente  
firmato Collo.

Per Copia conforme  
Il Segretario Generale.  
Magnani

Regno d'Italia

Corso addi 11. Febbre 1862.

Ministero  
della  
Istruzione Pubblica

Div. 2<sup>a</sup> Sezione *ma*  
16° 64.

Resp. alla Nota del 22. Luglio  
16° 24105.

Oggetto

Decreti relativi alla nomina del bar. Rocchi  
a Cancelliere dell' Università di Pisa.

In seguito delle cose espresse dalla  
E. L. colla nota al margine soprastante e  
della dichiarazione con essa fatta in  
appoggio al disposto coll' Art. 3<sup>o</sup>  
della Legge del 14. Maggio 1851 non  
potersi cioè ammettere alla regi-  
strazione presso codesta Direzione  
i due Decreti riflettenti la nomi-  
na del Direttore Capo di Divisione  
presso questo Ministero bar. Rocchi  
occorsi a Cancelliere presso  
la Università di Pisa, il Ministro  
sottoscritto ha sottoposta la vertenza  
al Consiglio dei Ministri il quale  
ha deliberato che i Decreti men-  
zionati sieno sotto la sua respon-  
sabilità registrati.

Dopo ciò lo scrivente si pregia di  
rimviare nuovamente all' E. L.  
i Decreti di cui è parola pregan-  
dola a far procedere alla loro re-  
gistrazione ed a rispedirglieli  
facchia perchè possano esser con-  
segnati al titolare.

Il Ministro  
G. Mattucci

A. S. E. il Signor Presidente  
della Degra Corte dei Conti  
Corso

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  
M. Pignatelli

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

351  
Corino, 20. Settembre 1862. *F*

*Copia*

N.° 3101.

Oggetto

Registrazione dei S. Decreti con-  
ferenti al Cav. Mocchiolo stipen-  
diario di Cancelliere all'Università  
di Pisa ed un maggior assegna-  
mento.

Resp. a Nota 11. Settembre 1862. N.° 61.

Deferendo alla deliberazione  
presa nel Consiglio dei Ministri,  
partecipata colla Nota in margi-  
ne distinta, nel senso che sotto la  
responsabilità del Medesimo sieno  
registrati i due S. Decreti in data  
26. Giugno ult. scorso riflettenti la  
nomina del Direttore Capo di Divi-  
sione presso codesto Ministero Cav. Dottor  
Raffaele Mocchi a Cancelliere  
presso l'Università di Pisa; la S.  
Corte ha ammesso i Decreti stessi alla  
voluta registrazione, ed il sottoscritto,  
a seconda del fattogli invito, si pre-  
gia di ritornarli qui compiegati  
all'Onorevolissimo Signor Ministro  
per l'Istruzione pubblica muniti  
della prescritta formula.

Se non che a fronte del previso  
disposto dall'art. 5 della legge 11.  
Maggio 1851 sul cumulo degli im-  
pieghi, questa Corte ritenendo di  
non potere assuire all'ammissio-  
ne dei conseguenti Mandati ovvero

Al Ministero  
della Istruzione pubblica.

dei Suoli con cui sarà provveduto al pagamento del maggior assegnamento personale concesso al Cav. Mocchi, se non vi siano udoli con riserva a senso dell'art. 37. del R. Decreto 3. Novembre 1861. N.º 302, per cui Chi scrive ha l'onore di significare che in tale senso sono le istruzioni impartite all'Ufficio di Piscinotto in Siena da cui, per ragione della residenza assegnata al titolare, dipende l'ammissione e le pratiche di contabilità al riguardo di detti Mandati o Suoli.

Il Presidente  
firmato Colla.

Per Copia conforme  
Il Segretario Generale.  
Magliani

Copia

8  
Torino addi 8. Ottobre 1862.

Ministero  
della Istruzione pubblica.

n.º 99. di P.º Ser.º

N.º 2216. di Partenza

Oggetto.

Decreti conferenti al Cav. to di eliamon essere suo proposito di non surro-  
Mouchi lo stipendio di gora più con altro titolano il Cav. Mouchi nel suo  
Cancelliere dell'Università di Pisa ed un mag-  
gior assegnamento.

Altro quando alle prime obiezioni mosse dal  
la Corte dei Conti per la registrazione dei due  
Decreti qui sotto indicati, il Ministro sottoscrit-  
to, faceva tale dichiarazione nell'intendimento  
che aveva di restringere prossimamente il numero  
delle Divisioni componenti questo Ministero.

La Corte dei Conti opinò che siffatta di-  
chiarazione fosse di per sé insufficiente a legittima-  
re la nuova destinazione data al Cav. Mouchi con  
un maggior assegno personale che lo compensasse  
della differenza tra lo stipendio antico ed il nuovo,  
e quindi si riforse alla registrazione dei predetti  
Decreti solo sottoscrivere.

Ora però quella che era semplice dichiara-  
zione del presente Ministero della pubblica istru-  
zione, è divenuta un fatto. Un Reale Decreto  
del 22. Settembre p.p. riduce le Divisioni di que-  
sto Ministero da sei a cinque, e tale riduzione è  
comandata dalle esigenze dell'amministrazione,  
perocchè non aveva più ragione di sussistere la  
Divisione speciale degli studi tecnici dopo che  
gli Istituti tecnici vennero trasferiti sotto la di-

A. G. E.

Il Presidente della Corte  
dei Conti del Regno  
d'Italia: Torino.

pendenza del Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Quella pertanto che pareva ragione apprensiva secondaria nella questione relativa al Houchi, è diventata ragione principale e determinante. Il Houchi fu trasferito alla carica di Cameriere della R. Università di Pisa, e insieme per ciò, al suo posto in tale carica erasi fatta vacante, prevedendosi la imminente riduzione del numero delle Divisioni di questo Ministero. Compinto presentemente tale riduzione, viene a cessare ogni dubbio che potesse elevarsi circa i motivi che necessitarono quel provvedimento rispetto al Houchi, e la questione si rappresenta sotto quello aspetto in cui aveva avuto intenzione di prodursi dal principio questo Ministero, ma in cui mancava ancora quel l'argomento di fatto che ora è somministrato dal precitato Decreto Reale 29. Settembre 1847.

È perciò che il Ministro sottoscritto invoca dalla benignità di questa Corte che la venga ripresa ad esame e sia tenuto conto della nuova circostanza che ora si presenta per conchiudere alla registrazione pura e semplice dei Decreti concernenti il Cav. Houchi senza alcuna riserva.

È per valutarne con questo criterio le ragioni che lo servivano allora, avere per fare questa domanda alla Corte, giova aver presenti le seguenti considerazioni di fatto e di diritto.

Il Ministero dell'Istruzione pubblica, ristretto nell'antico Regno Sardo alle modeste firme proporzioni d'una Divisione sola, si allargava a due divisioni coll'annessione della Lombardia, e in di d'un terzo a sette divisioni dopo l'annessione dell'Italia centrale. Era evidente come questo impianto fosse eccessivamente largo, ma esso trova la sua ragione dalle circostanze straordinarie nelle quali il da fare era molto e

volevasi d'altro che dare un posto stabile a quanti avevano già posizioni requisite ne Dicasteri locali soppressi.

Fin d'allora tuttavia presentivasi che, man mano l'amministrazione prenderebbe un normale avviamento, sarebbe necessario il ritorno della giunta. Difatti nel maggio 1861, malgrado la recente annessione dell'Umbria, delle Marche e delle Province meridionali, le Divisioni erano ristrette già da settesse. In tale occorrenza il titolare della Divisione soppressa, Cav. Prof. Francesco Selmi, era, con Decreto Reale del 16. Maggio nominato Pl. Provveditore agli studi di 1.<sup>a</sup> Classe con L. 4,000 di stipendio e con maggiore adeguamento di L. 2,000 che lo tempo compensato della differenza in meno coll'antico suo soldo.

Questo provvedimento, non contrastato quanto dalla Corte de Conti, era stato promosso dal Ministero come il più emendativo alla pubblica cosa. A fronte della soppressione avvenuta dell'antico ufficio del Selmi, non s'era altro via che o di porlo a riposo, o di collocarlo in aspettativa, o di chiamarlo ad altro ufficio. Ma egli non aveva ancora tal tempo di servizio da poter aspirare ad una pensione, l'aspettativa, come quella che avrebbe potuto salire sino ai due terzi giusta la legge 13. gntro 1859 n. 9746, sarebbe stata tutt'al più aggraviata dalla Finanza senza più per il servizio pubblico. Rimaneva solo l'ultimo expediente, ma qui è d'avvertire che il Ministero di pubblica istruzione trovasi in tal condizione speciale da non avere nelle amministrazioni provinciali e locali da lui dipendenti uffici a cui vadano annesi stipendi superiori alle L. 4,000. Pregiudicare d'altro che il Selmi nei suoi diritti acquistati già e come Segretario Generale nell'Eniade, e come Direttore Capo di Divisione di 1.<sup>a</sup> Classe nel Regno

d'Italia sarebbe stata ingiustizia a cui contraddicevano troppo apertamente altri esempi di compresi dati. Gli si diede dunque il compreso necessario col maggiore addeguamento preaccennato.

Eguale sistema fu praticato in seguito quando con Decreto Reale 11. agosto 1864, la pianta organica di questo Ministero venne ancora ridotta: e giovì citare a tal riguardo l'esempio del Sig. Avv. Casilia che già applicato di 4. classe, per effetto della preaccennata riduzione venne trasferito a Segretario del R. Dipartimento di Massa, ma con <sup>un</sup> maggiore addeguamento di L. 200. che gli tenesse luogo della differenza tra l'antico ed il nuovo soldo.

Non pretende al certo lo scrivente che questi precedenti; quali d'altronde si riscontrano con casi identici anche presso altre amministrazioni, abbiano a costituire una norma ineludibile per codesta Corte, ma tuttavia reputa che la loro citazione possa e debba avere un qualche valore se non altro a chiarire come questo Ministero si dovesse credere in buona fede abilitato a prendere il provvedimento che ha preso rispetto al Cav. Stocchi.

Le condizioni per quest'ultimo erano perfettamente identiche a quelle del Cav. Selmi stato Segretario Generale dell'Istruzione pubblica nelle provincie toscane, ora come quegli trasferito a Direttore Capo di Divisione di 1.<sup>a</sup> Classe negli Uffici centrali di questo Ministero, come quegli non avrebbe più potuto per soppressione di posto rimanere in tale ufficio, come quegli, per non avere ancora diritto a pensione per non essere d'agguvio inutile alla Finanza con un assegno di aspettativa, si dove annunciare ad un ufficio minore, ma per come quegli non poteva essere condannato

previo a subire uno stipendio minore di quello onde era già precedentemente investito per le due ultime cariche da lui sostenute. Quindi il trattamento perfettamente eguale per lui che per Settemi.

Queste sono le considerazioni di fatto, sopra le quali lo scrivente si permette di chiamare tutta l'attenzione della Corte ed a cui altro potrebbe aggiungersi di speciale convenienza in questo periodo di transizione, nel quale è necessario lasciare al potere esecutivo tutti i mezzi valevoli a ricondurre i ruoli organici dell'Amministrazione Centrale entro il limite del giusto senza dover perciò ricorrere al peggior rimedio delle aspettative e delle indisponibilità.

Quanto alle considerazioni di diritto, il sottoscritto si limiterà a riferirsi al primo paragrafo dell'art. 15 della legge 19. Luglio 1862. N.º 22. In esso il legislatore ha voluto prevedere precisamente il caso speciale del Houchi, quello cioè in cui prima dell'attuazione della legge stessa, cioè prima del 1.º 8bre corrente, un impiegato avesse avuta una maggior provvisione riseguita a paraggio di stipendio in via di riduzione avvenuta coll'attuazione di una nuova pianta organica del personale. Questa disposizione è tanto positiva ed esplicita che non escede lo scrivente dovendoli soffermare sopra a dimostrare l'applicabilità al caso presente.

Che se questo Ministero si volge a codesta Corte perché, ripigliando ad esame la questione relativa al Cav. Houchi, voglia dar corso ai due Decreti che la concernono senza riserva, non è per tema d'incorrere in troppo grave e responsabilità, fidente quant'è che in ogni evento il Parlamento gli torrebbe conto delle ragioni onde fu guidato e del fatto stesso di necessissimi

precedenti consentiti dalla medesima Corte.

Questa istanza esso nuovo beusi sia a piena giustificazione del proprio operato e sia per non lasciare in una posizione meno normale un impiegato che rese allo Stato distinti servizi e che per sola necessità dell'Amministrazione ebbe a cessare dai due uffici già coperti per quali aveva lo stipendio di L. 6,000.

Il Decreto Reale 22. Settembre 1862 che riduce le divisioni di questo Ministero e nella previsione certa del quale venne trasferito il Nochi ad altro ufficio, venne a codesta Corte per la via regolare officio di essere registrato, non essendo però potuto far prima per alcune necessarie preparazioni alla nuova distribuzione del personale degli uffici interni. Ma frattanto, perché nella ripresa della questione Nochi per cui si fa istanza s'abbia fin da ora sott'occhio il Ministro sottoscritto si fa debito di trasmetterglielo per copia, non senza esprimere la fiducia in esso servirà, come nel caso precaccunato del Selmi, quale argomento validissimo ed irrefutabile onde abbia a cessare la riserva apposta alla registrazione dei Decreti concernenti il Cav. Nochi.

E in tale fiducia, il Ministro sottoscritto rinnova a V. E. i sensi della sua confidenza.

p. Il Ministro  
firmato Brogelli

Per Copia conforme  
Il Segretario Generale  
Magnifico

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

N. 288. Sez. 1.

Oggetto  
Vertenza Rocchi

al  
Ministero  
della  
Istruzione Pubblica

Copia

<sup>57</sup>  
Torino, 21. Novembre 1863. <sup>9</sup>

Nella pregiata Nota in  
margine distinta esprimendosi  
dall'Onorevolissimo sig. Ministro  
il desiderio che sia ripresa in  
esame la questione Rocchi, il  
sottoscritto recasi a cura Di signi-  
ficare che prestandosi Di buon  
grado, ha sottoposto la vertenza  
alle considerazioni della R. Corte  
dei Conti del Regno, la quale ha  
esternato al riguardo il proprio  
motivato parere nel senso che Chi  
scrive ha l'onore di riportare qui  
di seguito.

Ponderati i motivi per quali  
la cessata Corte dei Conti ha emessa  
la Deliberazione conseguente a Nota  
20 settembre ultimo scorso N. 3101,  
colla quale, deferendo alla responsa-  
bilità assunta dal Consiglio dei  
Ministri, acconsentiva ad ammet-  
tere alla registrazione i due Decreti  
Reali in data 26. Giugno andante  
anno concernenti gli assegni fatti  
al Cav. Dottor Raffaele Rocchi,  
in allora Capo Divisione presso  
codesto Ministero, con dichiarazione



espressa però di firmare con riserva i mandati relativi di stipendio, la Corte dei Conti del Regno non crede possa essere il caso di ravvisarla meno attendibile e quindi revocabile, riconoscendola anzi pienamente regolare e giusta, siccome quella che poggia a fatti in urto colle disposizioni di legge e dei Regolamenti in vigore.

Siccome però codesto Ministero ad avvalorare la sua richiesta accennerebbe nella preistata Nota non solo ad argomenti ed a fatti già adottati precedentemente, il cui apparramento o meno fu già opera della cesata Corte, ma ben anche a circostanze posteriormente intervenute; così la Corte dei Conti del Regno si è recata a debito di ponderare etiamvis se ed in quanto le circostanze medesime possano concorrere ad esigere che non abbian seguito gli effetti della presa Deliberazione.

Tali circostanze si riferirebbero alla promulgazione della nuova legge sul cumulo d'impieghi in data 19 Luglio ultimo scorso N. 722. la quale andò in vigore soltanto il 1.º Ottobre p.p.; e alla soppressione di un posto di Capo Divisione presso codesto Ministero.

In quanto alla prima delle ricordate circostanze giova premettere che la deliberazione della cesata Corte dei Conti essendo stata emessa sotto l'impero di altra legge, e a termini delle disposizioni che regolavano la materia dei cumuli di che si tratta, non potrebbe essere nella sua sostanza in alcuna guisa vulnerata.

375

Che se, colla soppressione di un posto di Capo di Divisione cui si addivenne col Decreto Reale Del 22 Febbre, si sarebbe potuto in certo qual modo risguardare come sanata la irregolarità che affieva i citati Due Decreti 26 Giugno, qualora il posto soppresso fosse stato di un Capo di Divisione di 1<sup>a</sup> Classe, non lo si potrebbe nella attuale circostanza in cui si verifica che la soppressione cade su di un posto di Capo di Divisione di 2<sup>a</sup> classe a sole L. 5000, onde ne rimarrebbe sempre un pregiudizio all' Erario di L. 1000.

Si crede applicabile l'invocato art 15 Della suscitata nuova legge sui cumuli che vuole mantenuta la maggior somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione della nuova pianta organica del personale, in quanto che la riduzione avvenuta col Decreto 22 Febbre non riguardava punto il posto già occupato dal signor Rocchi, ma quello di altra classe.

Per le sovra espresse considerazioni la Corte dei Conti del Regno non potendo riconoscere regolarizzata questa pratica, ma trovando al contrario che, non ostante le surriferite nuove legislative disposizioni emanate, essa rimane nello stato in cui trovavasi allorchando venne emessa la deliberazione della Cesata Corte dei Conti, non crede perciò essere il caso di fare nuovi provvedimenti che valgano ad infirmare gli effetti della deliberazione stessa.

Il Presidente  
firmato Colla.

Per copia conforme  
Il Segretario Generale.

*Magnanini*

# Documenti.

---

## Fascicolo P.

---

Ministero di Guerra.

---

Promista fuori d'asta.

---

Protocollo  
della  
Corte dei conti

Documenti 1<sup>o</sup> # 93 sez. I

Deliberazione della Corte

2. 199 sez. III

Deliberazione del Consiglio di Ministri

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

361 *Alleg. 1.*  
Torino, 16. Ottobre 1862.

*Copia*

*N. 93. Sez. 1.<sup>a</sup>*

Oggetto

Registrazione di Ministeriale  
Decreto approvato Contratto  
per fornitura di pauno delle  
fabbriche di Salerno.

Dietro l'esame del Decreto  
di codesto Ministero in data 11. corru-  
te Ottobre 1861 cui è approvato il  
Contratto a privata trattativa passa-  
to il 4. corrente coi rappresentanti  
dei fabbricatori di Salerno, Egidio  
Sumo ed Enrico Minerwinio, per for-  
nitura di pauno di quelle fabbriche  
in servizio dell'Amministrazione Mi-  
litare, la R. Corte, a cui il R. Decreto  
fu presentato per la registrazione,  
si trova nella dispiacenza di non  
poter quella rendere effettuata, os-  
tendovi le prescrizioni recate in ma-  
teria dalle Leggi e Regolamenti  
sulla Contabilità Generale dello  
Stato.

L'art. 23. della Legge 13. No-  
vembre 1859 ed il corrispondente  
art. 118 del Regolamento Gen. di  
Contabilità 7. Novembre 1860, non  
che l'art. 15 del R. Decreto 3. No-  
vembre 1861 N. 302 valevole per  
le Province Meridionali e Toscana,  
prescrivono che le forniture

Al Ministero  
della Guerra.

Dir. Contabilità - Div. Contratti

o concetti per servizio delle Amministrazioni dello Stato non potran-  
no aver luogo se non per contratti previ pubblici incanti. Siccome  
non riferivasi il proposto acquisto a privata trattativa contempla-  
to in alcuna delle suezioni accennate nell'art. 24 della precitata  
legge ovvero nei corrispondenti art. 119. del Regolamento di Contabi-  
lità e N. 16. del M. Decreto preventivo, così la M. Corte rav-  
vizerebbe in ciò l'ostacolo legale all'annessione del Ministero de  
Decreto in parola ed in esso designerebbe consistere propriamente  
l'essenziale motivo della non presentata annueza da parte  
sua alla richiesta di riduzione, sovratta essendo, ove fosse per  
necessario, in tale suo avviso del conforme parere previamente  
emesso dal Consiglio di Stato in adunanza degli 11. Luglio ult.  
scorso in senso sfavorevole all'adozione della relativa proposta.

Che se codesto Ministero ha ritenuto far dipendere l'op-  
portunità e convenienza di approvare esso contratto dalle condi-  
zioni che fece precedere al Decreto in argomento, siccome  
le medesime toccano a viste politiche, ed a queste non hanno  
riguardo i Regolamenti di Contabilità, così la M. Corte non  
può deviare dalla linea legale di sua condotta attribuendo  
in altro ordine di cose la valutazione dei motivi che qui  
darono all'uso cod. Ministero.

Ma se tuttavia la M. Corte si trovasse in grado di venire  
nell'opinione di far conto in via secondaria ed ausiliaria di  
tali motivi, ai quali non ha accennato prima d'ora per non  
pregiudicare la massima essenziale su cui si fonda il suo  
refruto, troverebbe anche in questa parte surricare gli ar-  
gomenti subsidiari che la abilitano a rendere assecondata  
la richiesta di registrazione di esso Decreto.

Ed invero il lungo tempo trascorso fra il sorgere delle cause che influirono a determinare codesto Ministero alla provvidenza, e la emissione ed effettuamento di essa determinazione, togliendo il valore d'attualità al motivo politico che si aveva di mira, e lo priverebbe del merito intrinseco il fatto della piccola quantità acquistata, non soddisfacendo più la medesima allo scopo ~~preveduto~~ di dar lavoro agli operaj. E se invariato il motivo politico, rinverrebbero a sostegno solamente le considerazioni di convenienza materiale dell'acquisto, soggiunte infine di esso Decreto, le quali se in <sup>un</sup> tempo indeboliscono l'impellente motivo politico, dall'altro non riuscirebbero persuasivi, dacché se tale è la bontà ed il buon prezzo della merce da consigliarne l'acquisto, detti requisiti vorrebbero riferirsi in un pubblico incanto agli ottusi fornitori il legale deliberamento, e quindi non si può trovare in ciò la giustificazione al deliberamento a trattativa privata.

Tali sono i principj ed i riflessi che indussero la S. Corte ad astenersi dalla registrazione del Ministeriale Decreto in data 11. aud. ante mese, che il sottoscritto pregiarsi di ritornare qui uniti coi relativi documenti, all'Onorevol. Sig. Ministro Segretario di Stato per la guerra per quei provvedimenti che in sub riguardo stimerà del caso, fra i quali gli rimarrebbe sempre quello di sottoporre la vertenza alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, a senso del previsto dall'art. 39. della Legge 13. Nov. 1859, salvo nella S. Corte la facoltà susseguentemente speditale dal detto articolo quando non fosse paga delle ragioni che sul soggetto le verranno comunicate.

Il Presidente  
firmato Colla.

Per Copia Conforme  
Il Segretario Generale.  
Zuccherelli

Copia

Torino 28. quattro 1862.

Ministero  
della Guerra  
Div.<sup>o</sup> Contratti Sez.<sup>o</sup> 2.  
N.<sup>o</sup> 1459.

Oggetto.

Responsabilità assunta dal Con-  
siglio dei Ministri del Decreto ap-  
provante il Contratto  
Giunio-Minewini.

In seguito alla Nota della Corte  
dei Conti in data 16. Ottobre scorso  
N.<sup>o</sup> 93. Sez.<sup>o</sup> I. colla quale venivano  
circostanziate esposte le consi-  
derazioni in forza delle quali la Corte  
stessa si vedeva nella necessità di  
astenersi dalla registrazione del  
Minist.<sup>o</sup> Decreto dell'11. dello stes-  
so mese per approvazione del con-  
tratto stipulato coi rappresentanti  
dei fabbricatori di Salerno, Egidio  
Giunio ed Enrico Minewini per  
fornitura di 6700 metri panno bi-  
gio bleute dell'attezza di Met 1.30  
al prezzo di L. 9, 350 per cad. metro,  
il Ministro della Guerra appoggia-  
to all'art. 39 della legge 13. g<sup>to</sup>  
1859. con Pelag.<sup>o</sup> del 7. aut. riferiva  
la vertenza in difeso alla delibe-  
razione del Consiglio dei Ministri.  
Questi in seduta dell'8. succed-  
so avendo deliberato di assumere

A. S. E.

Il Presidente della Corte  
dei Conti.

la responsabilità del Decreto di cui si tratta, il Ministro della Guerra si reca ad onore di rivolgere nuovamente alla Corte dei Conti il Decreto sovra indicato concludendo della deliberazione del Consiglio dei Ministri anzimata con preghiera di voler disporre per la necessaria sua registrazione.

Il Ministro  
firmato Calla.

Per copia conforme  
Il Segretario Generale.  
Magnifico

Documenti,

Allegato C.

Ministero di Marina.

Arranamento di Ufficio  
nella R. Marina

Documento 1.

Sunto della posizione e delle  
emesse Deliberazioni.

Sunto della Sessione e delle relative  
Deliberazioni

La Sessione III della Corte dei Conti del Regno si  
riunì il giorno 18 Aprile 1862 per deliberare se si avesse  
dovuto registrare il R. Decreto del 18 Aprile 1862 col quale, sulla  
proposta del Ministro della Marina, venne nominato il  
Principe Arcuato Gallucigu, sottotenente di vascello,  
a Surotenente di vascello di 2<sup>a</sup> Classe.

1862  
No. 164 Leg. III  
Corte dei Conti

Essa deliberò che la richiesta registrativa si aveva  
a rifiutare; poiché il Principe Gallucigu non aveva  
tenuto il grado di Sottotenente per due anni, siccome sarebbe  
stato necessario, giusta l'Art. 44 della Legge di Aprile 1858,  
per potere ascendere a grado superiore. Oltre ciò non si  
era in pochi vacanti di Surotenente di vascello di 2<sup>a</sup> Classe, secondo  
il titolo organico dell'Armata di mare.

Dopo quella Deliberazione il Ministro della Marina con  
una nota 18 Aprile suddetto 1862, espone i motivi  
pei quali egli aveva creduto di promuovere una tale nomina,  
e fece istanza perchè fosse ammessa la registrazione del Sovrano  
promovimento.

1862  
No. 298 Leg. III  
Corte dei Conti

Comunicata questa nota alla 3<sup>a</sup> Sessione della Corte,  
e questa avendo rinviato nella già presa Deliberazione,  
fu il R. Decreto restituito al Ministero della Marina  
il 1<sup>o</sup> Dicembre ultimo, con Dichiarazione non potersi aderire  
alla fatta domanda.

1862  
No. 298 Leg. III  
Corte dei Conti

Spiccate senza buon frutto le pratiche in proposito fatte  
dal Ministro, egli si dispose a presentare l'affare al  
Consiglio dei Ministri, il quale nella Conferenza del 11  
dello stesso mese di Dicembre, cioè fuori Deliberazione, per  
a norma dell'Art. 44 della Legge 14 Agosto 1862, 16800,  
il R. Decreto del 18 Aprile 1862, fosse rinviato alla Corte dei  
Conti.

Corti per la sua registrazione.

Le ragioni e gli argomenti addotti nella Relazione al Consiglio dei Ministri, si possono ridurre, per quanto concerne il primo ostacolo posto innanzi dalla Corte a ciò, che nelle attuali contingenze politiche d'Italia, ed a fronte dell'imperioso bisogno di ripianare non solo, ma bensì di accrescere i quadri costitutivi delle forze marittime, il Ministro della Marina abbia creduto di poter per misura generale ed in via eccezionale ridurre ad un solo anno il tempo di navigazione, e non già di servizio nel grado richiesto per simili arruolamenti, pe' sopraddetti, d'essi sullo spirito dell'Art. 20 della Legge 4 Aprile 1858, ad esempio di quanto fu praticato dal Ministero della Guerra per la riduzione del tempo di servizio nei rispettivi gradi dell'Esercito.

Con questo concerne la seconda osservazione della Corte, si esprimeva esservi nel quadro dello Stato Maggiore Generale della Marina un numero più che sufficiente per l'arruolamento proposto.

La Corte dei Conti rinviata in plenaria adunanza il giorno 10 Gennaio 1863,

visita gli Art. 14 e 20 della Legge 4 Aprile 1858,

visita il R. Decreto n. 11 del giorno 1860,

visita il R. Decreto di nomina del Principe Renato Farnesque a Sottotenente di Vascello di Refflappie in data 8 Breve 1862,

visita la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 4 Aprile 1862,

visita l'Art. 14 della Legge 14 Agosto 1862, n. 8009

l'istituzione della Corte dei Conti nel Regno d'Italia,

ritenuto in fatto che il Principe Renato Farnesque

non conta i due anni di grado nell'attuale suo posto

di Sottotenente di Vascello di Marina, richiesti dall'

succitato Art. 14 della Legge 4 Aprile 1858 per poter

essere nominato Suoggerente di Parollo,  
 Che non potrebbe essere in suo favore applicata l'invocata  
 eccezionale disposizione contenuta nel fueroso Art. 20 di  
 riduzione del tempo di servizio a bordo alla città in tempo  
 di guerra, non essendo verificata questa condizione a riguardo  
 del suddetto Principe d'Alcántara, il quale trovandosi da 7  
 mesi in America imbarcato sulla S. Corotta Frisco;

Sp. quanto concerne la seconda operazione,  
 Considerando che sebbene durante la trattazione  
 di quest' affare innanzi alla Corte siensi resi occulti alcuni  
 fatti di Suoggerente di Parollo di 2.ª classe, per cui ripiar  
 debba oggi l'ortacolo primariamente opposto, non è però  
 meno vero che non rimarrebbe risolta la prima e sostan-  
 ziale difficoltà della mancanza del Biennio;

Ha deliberato di confermare siccome confermata la  
 precedente deliberazione emessa dalla III Sezione della  
 Corte in sua seduta del 13 Gembre 1862, e veduta l'auto-  
 rizzazione del Consiglio dei Ministri in data 4 Gembre 1862,  
 colla quale si autorizza per la registrazione del S. Decreto  
 4 ottobre precedente, ordina che vi si addirenga mediante  
 apporizione del Visto con riserva

Il Segretario Generale  
 Magnifico

Documenti,  

---

Fascicolo D,  

---

Ministero di Guerra.

Deficienza di fondi.

Protocollo  
della  
Corte dei conti.

- Documenti 1. N. Nota del Ministero Finanze alla Corte dei conti
- 2. } # 1537 Risposta della Corte.
- 3. } Nota del Ministero di Guerra alla Corte.
- 4. } # 1941 Deliberazione della Corte.

Copia

372 (2)

Ministero della Guerra

Corino 16 Giugno 1862.

Direzione Generale di Contabilità.

Copia

Div.<sup>a</sup> Contabilità Centrale.

N.<sup>o</sup> 3819-949.

Oggetto

Pagamento in eccedenza ai fondi  
delle categorie 90 e 91 del Bilancio  
1861.

Attenendosi al suggerimento  
molto opportunamente manifestato  
dalla Corte dei Conti affine di conciliare  
il disposto della legge 13. Gembre 1859.  
coll'urgenza dei pagamenti che fu mestieri  
sieno effettuati sulla categoria N.<sup>o</sup> 90  
del Bilancio 1861 mentre stappi in attesa  
dell'assegnazione dei richieste crediti  
di supplemento, il Ministro della Guerra  
s'è fatto carico di riferire in Consiglio  
dei Ministri, il quale deliberò che prof-  
-sano aver corso detti mandati, e che la  
Corte dei Conti debba registrarli con riserva.

Lo scrivente compie importante al  
debito d'informare S. E. il Presidente  
della Corte dei Conti e porgerle in comu-  
nicazione con preghiera di restituzione,  
la relazione fatta al Consiglio in seduta  
del giorno 10 del corrente mese, sulla  
quale appare la deliberazione presa.

A. E. il Presidente  
della Corte dei Conti  
in

Corino

Per il Ministro  
firmato Magliano.

Per copia conforme  
Il segretario Generale

Magliani

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

Copia

372 (2)  
Torino, 18 Maggio 1862.

N. 1537.

Oggetto

Mandati in eccedenza al  
fondo stanziato alla Categ. 90.  
del Bilancio 1861. del Ministero  
della Guerra.

Risposta a Nota del 16. del corr.  
mese N. 13955/4907.

Al  
Ministero  
delle Finanze

Direr. Gener. del Tesoro  
Div. 1.

La Corte dei Conti  
ha attentamente esaminata  
la proposta espressa nella  
preziosissima Nota al margine  
distinta, relativamente alla  
ammessione, non ostante deficien-  
za di necessario fondo, di  
mandati da spedirsi per la  
somma di L. 529,098. 96. sul  
Capitolo 90. del Bilancio del  
Ministero della Guerra, ma  
sebbene ella apprezzi gli addotti  
motivi, tuttavia posto mente, come  
la legge commuicisti al Governo  
del Re, i deboli mezzi di regolar-  
mente provvedere alla rappresen-  
tata emergenza, crede s'avio consiglio,  
anzichè prestare all'accennata  
proposta la propria adesione,  
lo astenersi, massimamente ora  
che stando il Parlamento Natio-  
nale per ripigliare le sue sedute,  
potrassi per breve ad esso va-  
-evolmente

ricorrere nel caso d'urgenza, di cui  
si tratta.

Il Presidente  
Firmato: Colla

Per copia conforme  
Il Segretario Generale,  
Magnanini

Ministero delle Finanze

Alleg. <sup>374</sup>

— — —  
Dicerione Gen. del Tesoro

Copia

Corino, 16 Maggio 1862.

N. 13955  
4907. Div. 1<sup>a</sup>

Oggetto

Spedizione di Mandati  
in eccedenza al fondo  
stanziato alla Cat. 90  
del Bilancio 1861 del  
Ministero della Guerra.

Appoggiato ai motivi svolte nella qui  
unita Nota che si comunica alla Corte dei  
Conti con preghiera di restituzione, il Ministero  
della Guerra ha istaurato accio' venga presentato  
in via d'urgenza al Parlamento un progetto  
di legge per autorizzazione di crediti supplimen-  
tari sul proprio Bilancio per 1861. per la  
somma di £ 13,339,639.22. alla Categoria  
90.; e £ 1,030,000. - alla Categoria 91.

Stante l'avvenuta sospensione delle  
Sedute del Parlamento sino al mese di Giugno  
prossimo, non potrebbe lo scrivente tosto  
secondare il desiderio del suddetto Mi-  
nistro, e d'altrove molto essendo le leggi  
presentate alla Camera, e che per ordine  
di precedenza debbonsi discutere prima  
di quello di cui si tratta, e fuor di dubbio che  
la emanazione di quest'ultimo non potra aver.

Alla Corte dei Conti

luogo prima che siano trascorsi alcuni mesi.  
Ciò posto, siccome giungono continui, ed  
incalzanti reclami per parte di vari impresarii  
di sussistenze militari, i quali sono creditori  
per somministrazioni fatte nell'anno 1861. di  
rilevanti somme che loro non si possono corrispondere  
stante la deficienza di fondi alle suddette categorie,  
e che non sarebbe né equo, né decoroso per il Governo  
di ritardarne il pagamento, e potrebbe per soprappiù  
verificarsi un danno reale per l'Erario Nazionale  
stante le minacce di alcuni fra i suddetti impre-  
sarii di provvedersi in giudizio, il sottoscritto  
sarebbe di avviso di aderire al desiderio espresso  
dal Ministero della Guerra, di far soddisfare, cioè,  
i crediti per cui vi è maggior urgenza rilevante  
alla somma di £529,098.96. come risulta dal  
qui annesso quadro, che si trasmetta pure con  
preghiera di restituzione.

Qualora S. E. il Signor Presidente della  
Corte dei Conti concorra nella medesima opinione,  
il Ministro scrivente lo prega di voler disporre  
presso gli uffici da lei dipendenti, a che sia dato  
corso ai mandati che nel limite suddetto di  
£529,098.96. saranno spediti in eccedenza ai  
fondi stanziati nel Bilancio della Guerra alla  
categoria 90. riservandosi appena che il Parlamento

avrà riprese le sue sedute, di sottoporre alla  
approvazione del medesimo l'occorrente  
progetto di legge.

Per il Ministro  
Firmato = Pavesi

Per copia conforme  
Il Segretario Generale.  
Magnani

Ministero della Guerra.

Copia

Corino addì 10 Giugno 1862.

Direzione Gen.<sup>le</sup> di Contabilità

Oggetto

Pagamenti in eccedenza ai fondi delle Cat.<sup>e</sup> N. 90 e 91 del Bil.<sup>o</sup> 1861.

Relazione al Consiglio dei Ministri.

Nel Bilancio della Guerra del 1861 la spesa della forza, che avevasi sotto le armi in più di 170 fm uomini portata nella parte ordinaria, venne inscritta in apposite categorie straordinarie dal N. 84 al N. 86 limitatamente per le competenze del primo semestre.

È noto che le condizioni politiche del Regno resero ancor necessario di mantenere sotto le armi anche nel 2.<sup>o</sup> semestre 1861 tutto l'effettivo dell'Esercito, il quale anzi venne ancora in tal periodo di tempo accresciuto colle Leve fatte nell'Umbria e nelle Marche sui nati del 1839 e 1840, e con militari del diciotto Esercito Borbonico incorporati nell'Esercito Nazionale.

La spesa impertanto dell'Armata risultò sovra quasi tutte le mentovate categorie straordinarie raddoppiata a fronte di quella che ivi era stata prevista e computata solo per un semestre, ma siccome i pagamenti delle spese militari nelle Provincie meridionali facevansi con mandati provvisori dalle Casse

Il Consiglio delibera che la Corte dei Conti debba registrare questi mandati con riserva.

10. 6. 62

firm. J. Solha


Militari o dalle Ricevitorie Generali, fu stimato potersi ritardare le domande dei crediti suppletivi insino a tanto che si avesse mezzo di determinare le singole maggiori spese con tutta esattezza.

In riguardo alle categorie coi N. 90, e 91 l'accertamento delle maggiori spese si pote non i guari, compiere, non così rispetto alle altre per le quali si attendono tuttora mandati provvisori di spese militari dell'anno 1861 pagate nelle Province meridionali.

Infuttanto con nota 5 maggio testè scaduto venne trasmessa all'Onorevole signor Ministro delle Finanze accompagnata dalle debite giustificazioni la domanda dei crediti di supplemento accertati necessari alle mentovate due cat.<sup>te</sup> civi:

Alla Cat. <sup>te</sup> 90 Pance e riveri per . . .	£ 13,329,639,32.
id 91 foraggi . . .	10,030,000. "

Contemporaneamente ritenuto che la legge approvativa non poteva, come non potrà emanare se non dopo un certo periodo di tempo, e sulla considerazione che da non pochi Impresarij e Provveditori sono instantemente sollecitati i pagamenti dei loro averi per saldo delle somme ministrazioni fatte alle Truppe nel 1861. ed è pur da essi dichiarato che, dove abbiano a sottostare ad ulteriori ritardi, dovranno sospendere le somme ministrazioni apunte per la corrente annata, e reclamare oriaudio nelle vie giuridiche il risarcimento dei danni emergenti, il Ministro della Guerra credette suo debito di rappresentare la bisogna all'Onorevole signor Ministro delle Finanze perche venissero



ammessi sin Dora pagamenti sovra i mentovati crediti almeno sino alla concorrente di  $\text{L} 529,098,96$  necessarie per tacitare le reclamazioni più incalzanti; ma la Corte dei Conti non credette poter aderire agli uffici, che le vennero in proposito indirizzati, accennando non mancare al Governo il mezzo di provvedere all'emergenza in senso dell'art. 33. della legge 13. gembre 1859.

Laonde il ministero della Guerra convinto essere necessario e conveniente di far ragione alle domande degli Impresari nell'interesse di dell'Amministrazione militare che della pubblica Finanza, ha l'onore di ciò riferire al Consiglio dei Ministri e pregarlo di deliberare che giusta il ricordato art 33. della legge 13. gembre 1859 possano aver corso i mandati per i pagamenti Da effettuarsi sovra i crediti di supplemento come sovra richiesti almeno sino alla concorrente della somma di  $\text{L} 529,098,96$  dovuta ripartitamente a Proveditori diversi.

Per copia conforme  
 Il Segretario Generale  
 Magnin

# Documenti.

## Fascicolo C.

Ministero di Marina

Spesa non autorizzata.

		Protocollo della Corte dei Conti	
Documenti	1.	2602.	Deliberazione della Corte dei Conti
	2.	2882.	Deliberazione del Consiglio de' Ministri.

Copia

Roma addi 25 Agosto 1862

Ministero della Marina

Divisione Contabilità Generale

Sezione Prima

N.º 3638.

Risposta al Foglio  
del 5. corr. N.º 2602.

Oggetto

Registrazioni Decreti riguardanti  
Costruzioni Navali

Alla  
Corte dei Conti

Roma.

La lamina dei Deputati per i molteplici importanti lavori cui ha dovuto dar corso non ebbe tempo a discutere il progetto di legge riguardante le costruzioni navali di cui è caso nel dispaccio segnato a margine; ma la Commissione di detta lamina incaricata di riferire sullo schema di Legge di cui trattasi ha presentato nella Tornata del 13 corrente una Relazione colla quale ne è proposta l'approvazione.

Il Ministero era d'opinione che a fronte dell'attività che spiegano nel procacciarsi Navi rivestite di lastre di ferro, tutte le Potenze Marittime, fra le quali l'Austria che già avrebbe sei di dette navi, la spesa contemplata negli acciusi decreti tendente ad aggiungere colla maggior possibile sollecitudine alla flotta Italiana grosse navi corazzate atte a tenere il mare, di cui assolutamente si difetta, dovesse esser classificata

1009

fra le spese straordinarie che non  
 ammettono dilazione, autorizzate  
 dalla Legge 30 giugno 1862; ma  
 uniformandosi al desiderio espresso  
 nel contratto marittimo di spacio chi scrive  
 ha rassegnato la pratica al Consiglio  
 di Ministri, e se ha ottenuta una  
 decisione in senso favorevole all'  
 approvazione dei contratti che han  
 tratto a suddetti ~~capitoli~~ di Legge,  
 ed al conseguente corso di Mandati.

Il sottoscritto ha perciò l'onore  
 di respingere alla predetta Corte  
 i contratti e Decreti in discorso, ai  
 quali va unita suddetta deliberazione  
 del Consiglio dei Ministri, e la  
 prega a voler disporre perchè sieno  
 con qualche sollecitudine registrati,  
 onde si possano emettere, a tenore  
 di contratto, i mandati di pagamento  
 della prima rata, e non reste più  
 oltre ritardata la costruzione di  
 navi di cui si ha così urgente bisogno.

Per copia conforme  
 Il Segretario Generale,  
 Magnanini

Il Ministro  
 incaricato del Portafoglio di Marina  
 firmato Petitti

CORTE DEI CONTI  
1861  
REGNO D'ITALIA.

N. 2602.

Oggetto  
Decreti Ministeriali presentati  
alla registrazione.

381 *Ally*  
Torino, 5 Agosto 1862

La Corte dei conti esaminata per la registrazione li qui corrispettivi tre Decreti del Ministero della Marina in data del 24, 28, e 29 luglio - ultimo scorso d'approvazione di contratti d'importanti costruzioni navali, non potè quella mandare ad effetto ostandosi l'articolo 5<sup>to</sup> della Legge 13 g<sup>bre</sup> 1859 n<sup>o</sup> 3747.

È sebbene un progetto di Legge per la relativa spesa trovòsi presentato al Parlamento per cura dell'onorevole sig<sup>o</sup> Ministro della Marina, finché però non è quello convertito in Legge non potrebbero li Decreti venir registrati tranne che il Consiglio dei Ministri per apposita risoluzione ne assumesse la responsabilità a termini di Legge.

Nel fare con rincrescimento questa partecipazione al lodato sig<sup>o</sup> Ministro lo scrivente ha quindi l'onore di

Al  
Ministero della Marina restituire li tre Decreti colle carte  
onde sono corredati.

Torino Per copia conforme Il Residente  
Il Segretario generale. f<sup>to</sup> Colla  
Mungini

9/

*Documenti.*

*Fascicolo I.*

*Ministero  
de' Lavori Pubblici.*

*Mandati d'anticipazione  
per opere in appalto.*

*Numero  
di Protocollo  
della  
Corte dei Conti*

*Documenti 1. N. 1986.  
2. „ 2814*

*Deliberazione della Corte dei Conti  
Deliberazione del Consiglio de' Ministri,*

357 *Alleg. 1*  
Torino, 28. Giugno 1862.

N. 1986

Oggetto

Si danno i motivi della non  
ammessione di un candidato  
l'autorizzo per opere in appalto.

Nel Contratto 11 - Genajo corr. anno  
reso esecutivo col Decreto di codesto Ministero  
de' Lavori Pubblici in data 16. successivo Maggio,  
per l'esecuzione a cura dell'Appaltatore Comma-  
so De Rosa de' lavori di rettificazione del 6. tratto  
della Strada Nazionale di Matera da Ruvo al  
Torrente Trocchio, sebbene nella relativa premessa  
sia menzionato che l'imprenditore per la maggior  
celerità de' lavori, avesse richiesto che i pagamenti  
delle somme corrispondenti alle rate stabilite in Du-  
cati 15/m. pari a £ 63,750. - cadanna, si facessero  
con fondi messi a disposizione dell'Ingegnere  
presso la Ricoveria di Salerno, pure non vedesi  
che tale modalità sia espressamente stipulata e  
convenuta né pare compresa implicitamente nel  
l'Articolo Primo di detto Contratto, col quale viene accor-  
dato ad esso De Rosa l'appalto nei precisi termini  
della sua offerta, ed ai patti e condizioni che servono  
di base alle subaste andate deserte.

al  
Ministero dei  
Lavori pubblici

Sotto questo aspetto soltanto la Corte dei Conti avendo presa la cosa, erasi indotta ad ammettere a registrazione il ricordato Decreto Ministeriale d'autorizzazione, non senza aver prima fatta rimarcare l'affatto eccezionale modalità in opposizione al vigente sistema di contabilità.

Ciò premesso per l'una generale della vertenza, e venendo all'oggetto, per cui si ha il pregio di intertenere l'Onorevolissimo Signor Ministro di lavori pubblici, il sottoscritto dira' come il Direttore dell'Ufficio di Risconto in Napoli, mediante nota 18. and. mese riferisce che quell'Intendente Generale, Reggente la Direzione Generale dei Lavori Pubblici, abbiagli trasmesso un mandato spedito dal Capit. 9. del Bilancio pel corrente esercizio per la somma di L. 63,750., a disposizione del Sig. De Angelis Francesco Ingegnere per esaltarle per la costruzione della Strada di cui trattasi, non corredando il detto Mandato della documentazione solita dalla legge, ed esibendo in carta libera gli atti contrattuali.

Comunque non sembrassero nettamente definite nel Contratto le modalità di pagamento, si manifesta però da per sé chiaramente che il procedimento del Signor Reggente la Direzione Generale di Lavori pubblici è in opposizione alle Leggi e Regolamenti di Contabilità ed all'economia degli usi prefissi nel Contratto d'Appalto.

Coll'emissione del Mandato a favore dell'Ingeg. De Angelis per una somma corrispondente alla prima rata devoluta all'Appaltatore, senza che fosse prodotto il certificato dell'Ingegnere Direttore di lavori comprovante in base a decanto il quantitativo de' lavori eseguiti, e delle spese fatte, costituente il diritto dell'Imprenditore a conseguire detta prima rata, si verrebbe propriamente

753

a dati un' anticipazione, e come tale è acconsentita dalla Legge soltanto per l'esecuzione di lavori ad economia, ed in tal caso anche se non nei limiti prefissi, e colle cautele solute dall' Art. 85. delle Istruzioni emesse dal Ministero di Finanze 20. Dicembre 1861 e successiva circolare 28. Febbraio corrente anno.

Quel caso presente oltre che non trattasi di lavori ad economia, il Decreto di apertura di credito (Cap. 9. Art. 85) non conteneva l'autorizzazione di fare anticipazioni, e queste non possono eccedere le lire trentamila, non restando di altra parte l'obbiezione che il Ministeriale Decreto di Approvazione del contratto ne impartisce implicitamente l'autorizzazione.

Coll'omissione poi del Mandato di anticipazione allegando il bisogno del pagamento, a scanso di ritardi, delle mercedi agli operaj, mentre a queste deve sopporre col proprio danaro l'Appaltatore, salvo il rimborso a spesa giustificata, si distingue l'intento che si propone l'Amministrazione a proprio interesse nello stipulare il contratto, perchè se avesse luogo l'anticipo, il D. Cosa verrebbe ad essere semplice esecutore o non appaltatore dei lavori.

Appoggiandosi alle sovraespresse considerazioni, il Direttore dell'Ufficio di Riscontro in Napoli ebbe ad astenersi dal dare corso al Mandato in parola, motivandone al funzionario mittente le cause, che scrivente, salutandole ragioni stesse, non può a meno di ratificare l'operato, persuaso che l'Onorevol. Sig. Ministro non riconosce l'opportunità.

Nel portare pertanto a conoscenza del prelodato Signor Ministro l'emergente, fa preghiera perchè abbia a disporre che i Mandati si lascino dal suo Ufficiale in Napoli pel pagamento

dei lavori in argomento sieno esclusivamente intestati al  
l'unico reale creditore Appaltatore De Rosa, debitamente do-  
cumentati in carta da bollo giusta la legge 21. Aprile 1862.  
e corredati dal Certificato e Decreto comprovanti il diritto nel-  
l'Imprenditore a riscuotere le rate a misura del proporzionale  
avanzamento dei lavori.

Il Presidente  
formato = Colli.

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  
J. Magnani

Ad N.º 2814, Corte  
dei Conti  
Ministero  
dei Lavori Pubblici

Copia

Corino 14. Agosto 1862.

2

Direzione Gen.º delle Acque  
e Strade

N.º 42560. - 1.2961.

Oggetto  
Costruzione della Strada Nazionale  
da Sappi all'Jonio.

Q. termini dei propri contratti  
due degli appaltatori dei lavori di costruzio-  
ne della Strada Ing.º da Sappi all'Jonio  
nella Prov.º di Basilicata, cioè ingegneri  
Bartoli Francesco, e Carlo Casarella  
ottennero fin qui il pagamento de' la-  
vori eseguiti, mediante le anticipazioni  
dei necessari fondi che si ordinarono  
presso la Direzione Distrettuale di  
Lagonegro a disposizione dell'Ing.º  
Direttore delle opere, il quale a sua  
volta rilasciava certificati di paga-  
menti a favore dei due ingegneri  
in misura dell'esecuzione dei  
lavori.

Ma per le osservazioni fatte da  
codesta Corte con Nota del 28. Giugno  
p. p. N.º 1986. contro tale sistema  
di pagamento, osservazioni che il  
sottoscritto non poté a meno di trovare  
fondate, si è da questo Ministero  
disposto, onde trovare pel pagamento  
dei lavori della strada di Matorò, di  
cui ora argomento in essa nota,

Alla Corte dei Conti  
Corino

quante degli atti tutti in corso nelle Province Napoletane, si abbandonasse il sistema delle anticipazioni di cui sopra, e si spedissero invece i mandati di pagamento in capo agli appaltatori, in base alla produzione dei certificati di pagamento delle opere.

Accadde a seguito di simile provvedimento, che gli impresari suddetti trovando col medesimo violate le disposizioni dei propri contratti dichiararono il primo di aver sospeso i lavori, ed il secondo di andare a sospenderli, protestando per danni ed interessi provenienti da siffatta sospensione, imputabile alla mancanza dei pagamenti nel modo pattuito.

Il sottoscritto, senza farsi ad esaminare se potesse essere fondata in diritto tale determinazione, dovette preoccuparsi dell'allarme di cui la stessa è stata posto origine a tutte le popolazioni del Circondario di Lagonegro, come di natura a dar luogo a gravissimi inconvenienti, privando di mezzi di sussistenza centinaia di famiglie nelle circostanze attuali, in cui per la presenza del brigantaggio preme di non rendere più difficile la penosa condizione del Circondario.

Ciò stante egli ha creduto doverne formare argomento di relazione ai Ministri suoi Colleghi, i quali concorrendo nel suo avviso, hanno determinato, in vista delle speciali circostanze del caso, d'invitare codesta Corte a registrare anche sotto riserva, a termini dell'art. 37 del Decreto Reale del 3 quindici ultimo, i mandati di anticipazioni che verranno nuovamente a spedirsi secondo il sistema prima adottato non solo per le opere comprese nei mentovati appalti Bartoli e Casavella, ma anche per

quelle altre tutte riguardo alle quali si fosse pattuito lo  
stesso sistema di pagamento nelle Prov. Napolitane.

Il sottoscritto si affretta a rendere di quanto sopra  
edotto codesta Corte, affinché ben voglia impartire le occorren-  
ti istruzioni all'Ufficio di Riscontro di Napoli, onde non  
soppaongo incaglio ai mandati che faranno ulteriormente  
spediti per le accennate anticipazioni, sempre quando non  
presentino altri motivi d'irregolarità.

Del Ministro  
firmato Saracco

Per Copia Conforme  
Il Segretario Generale

Magnani

# Documenti.

## Fascicolo G.

Ministero  
de' Lavori Pubblici.

Spesa dipendente da con-  
tratto non approvato.

	Protocollo della Corte dei Conti.	
Documenti N. 1.		Nota del Ministero
2	243 leg. 1	Nota
3		Deliberazione } della Corte.
4	272 leg. 1	Nota della Corte
5		Deliberazione del Consiglio di Ministri.

Al N.º 243 Sez. I  
Corte dei Conti

Copia

533 Att. 1

Ministero dei Lavori Pubblici.  
Segretariato Generale.  
N.º .....

Livorno 13 <sup>bre</sup> 9. 1862.

Alla R. Corte dei Conti.

Oggetto.  
Pagamento di L. 370,000. alli  
Sigg. Glass & Elliot.

Con nota apposta all'invito mandato di pagamento di L. 370,000. a favore delli Signori Glass ed Elliot, per la somministrazione e posa di un Cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia, cui sono tenuti per Convenzione di Luglio ultimo scordo, codetta R. Corte esige la produzione del reale Decreto di approvazione della Convenzione medesima.

Ben volentieri aderirebbe questo Ministero a tale esiguita, semprechè il provvedimento di che si chiede comunicazione esistesse ed entrasse nelle sole competenze del Potere esecutivo. Ma quella Convenzione volendo essere per legge approvata, giusta la proposta che ne fu presentata al Parlamento Nazionale fino dal 15 Luglio; il sottoscritto avrebbe creduto meno prudente, e lesivo delle facultà al Potere legislativo attribuite, il provocare in via d'eccezione l'approvazione di detto atto per semplice decreto reale.

Considerazioni però di urgenza politica e di convenienza economica, consigliavano una più pronta attivazione de' lavori d'immersione della Cordone, ed è quindi per essere in grado di soddisfare


Le rate di prezzo dovute agli Intraprenditori alle  
scadenze con esso loro stipulate, che si stimò non  
potersi prescindere per intanto dal provocare, sul  
voto unanime del Consiglio de' Ministri, l'approva-  
zione provvisoria della spesa straordinaria d'ufficio  
consequitante, locchè ebbe luogo per Decreto reale  
16. ottobre ult. suddito, salva, ben inteso, l'approva-  
zione legale definitiva della spesa e della convenzione  
dopo la riattivazione dei lavori parlamentari, colla  
qual cosa, senza ruberare le facoltà al potere legis-  
lativo demandate, si poteva far fronte ai pagamenti  
dell'opera alle epoche in detta convenzione stabilite  
ed è concepso di procedere a lavori nel breve tempo  
propizio che tuttora ne rimane.

Suppongo ora moltissimo di far fronte  
al pagamento di quella prima scadenza di prezzo;  
constando che li Signi Glast e Elliot già tengono  
in pronto il materiale occorrente ed hanno a volo  
il bastimento destinato al trasporto del Cordone ed  
alla sua immersione, ed ogni ritardo che si fra-  
ponesse allo adempimento di questo impegno, non  
potrebbe che recare grave ritardo all'opera e pregiu-  
dizii non lievi al Governo in conseguenza di non  
infondate proteste degl' intraprenditori medesimi, di cui  
una si comunica fin d'ora alla R. Corte de' conti  
con preghiera di restituzione; epperiò il sottoscritto,  
nel riferire lo stato delle cose alla Corte medesima,  
non può dispensarsi dal muoverle preghiera che,  
ritenute le esposte considerazioni, voglia disporre  
a dare corso senza più, e con tutta sollecitudine allo  
unito, ed a' mandati di pagamento avvenire, della

314

Opera di cui è caso, non ostante il difetto di approvazione regolare della riveduta Conventione, come quello che trae essenzialmente origine dall'attuale proroga del Parlamento, ed è in gran parte attenuato dalla avvenuta approvazione provvisoria della spesa relativa.

Del Ministro  
firmo: Saracco.

Per Copia Conforme  
Il Segretario Generale  


Corte dei Conti  
Regno d'Italia

M. J. 2

N.º 2113. Ser. I

Copia

15 gembre 1862.

Al Ministero Lavori Pubblici  
Segretariato Generale.

Oggetto  
Pagamento di L. 310 per all' sig.  
Glas e Elliot.

Risposta a nota 13 corrente senza n.º.

(Allegati N.º 11.)

Inoris all' oggetto, del quale  
tratta la pregiata Nota in margine  
segnata, mi pervenuta a questo  
Presidenza, il sottoscritto si pregia  
di comunicare all' onorevole Signor  
Ministro dei Lavori Pubblici la  
Deliberazione presa dalla Corte  
nell' odierna <sup>restituzione</sup> adunanza, e docu-  
menti tutti che alla precitata nota  
andavano annessi.

Il Presidente  
firmato Colta

Per copia conforme

Il Segretario Generale

Magnum

per Legge dal Potere Legislativo, ciò avrà  
luogo nell'innuente Sessione Par-  
-lamentare, durante la quale sarà  
pure convertito in Legge il Decreto  
Regio 14 Ottobre ult. p. giudicate  
il quale venne aggiunto al Bilancio  
1862 il fondo occorrente per la  
provvista della giudicata corda  
Telegrafica sottomarina f.

Veduto l'art. 183 del Regolamento  
Gen. di Contabilità 7 giugno 1860 e  
Considerando che l'atto di esecuto-  
-ria di un contratto dal quale  
origina una spesa a carico dello  
Stato è da considerarsi fra gli atti  
che imprescindibilmente debbono  
farsi a corredo del relativo mandato  
di pagamento, e che il difetto di  
uno, o più di essi impedisce l'au-  
-tizzazione del mandato alla regi-  
-strazione f.

Considerando che se per le ragioni  
sopra dette dal prefato Ministero  
dei Lavori pubblici nella precedente  
-sata sua nota, vale a dire per non  
mancare agli impegni assunti  
coll'art. 9 della sud. Commissione  
3 luglio verso i Signori Flass e  
Elliot circa il pagamento del con-  
-tratto stesso, e non pure per non  
esporre lo Stato al carico della spesa  
d'indennità più quati i prefati

Sig.ri Glays ed Elliot hanno già  
presentata protesta, il Ministero  
prelodato trova d'insistere a che  
venga effettuato il pagamento delle  
Lire 370 pm. e quindi ammesso  
a registrazione dalla Corte dei  
Conti il relativo prestato Mandato,  
provvede al capo il disposto dell'  
altro art. 198 del precordato del  
-golamento di contabilità.

Ha unanimemente deliberato  
Non poter la Corte dei Conti ammet-  
tere a registrazione il Mandato N.º  
capo 178 ter. Sp. 1862, in data  
10 cont. ascendente a L. 370 pm.  
a favore dei Sig.ri Glays e Elliot  
salvo l'ammontello con riserva  
della decisione di autorizzazione  
del pagamento che a sensi dell'au-  
-torevole Art. 198 venne emessa  
dal Consiglio dei Ministri.

Il Presidente  
fir.º Colla

Per copia conforme

Il Segretario generale

Magagnoli

Al N.º 272 Sez. I  
Conto dei Conti

Copia di lettera.

All. 1

279

Ministero Lavori Pubblici

Segretariato Generale

Dir. II. N.º 1360.

Oggetto.

Pagamento di L. 270,000 alla Signora  
Glasz e Elliot

Alla N.º Conto dei Conti

Domio 17 Quere 1862.

Per dar corso regolare al man-  
dato di pagamento delle L. 270,000 alle  
Signori Glasz e Elliot in portatore della  
provincia sotto del presso della provincia  
unistruttura e posta del cordone elettrico  
e postomarino tra la Sardegna  
e la Sicilia, la dog. arte dei Conti  
in domanda del 17 di questo mese  
richiede l'intervento di apposita delibe-  
razione del Consiglio dei Ministri  
per la quale non ostante il difetto  
di regolare approvazione della conven-  
zione coi fondi Glasz e Elliot fu  
concessa l'autorizzazione al paga-  
mento di cui è capo a pena dell'art.  
194 del regolamento approvato  
con Decreto reale del 7 Quere 1860.  
Tutto che potesse parere superfluo  
cotale autorizzazione in quanto che  
nel votare l'approvazione della  
spesa straordinaria di L. 1,110,000 per  
la ricordata opera accennata, il  
Consiglio dei Ministri aveva una-  
nime votato l'approvazione in  
via provvisoria della convenzione  
citata però il fatto per il fatto, all'impo-  
sibilità di trovare ogni ulteriore  
e pregiudiziale ritardo al paga-  
mento delle L. 270,000 di cui è capo

nell'unito mandato, ha stimerato di  
chiamare full' emergenza l'atten-  
zione del Consiglio dei Ministri  
suddo.

Coerente a quella prima sua deli-  
berazione avendo il Consiglio Detto  
unito in tornata di leggi ed a capo  
del citato art. 111 del mandato  
di pagamento della faccenda sopra  
citata fra ammeso a regolare spe-  
sione anche con riperta, giusta  
quanto si avvece nella delibera-  
zione della prefata sui limiti di sotto-  
scritto si compiace di rendere nota  
che il Signor Presidente della  
medesima cui volge preghiera di  
procedere perche in tale mandato  
abbia a ricevere il più sollecito corso

Il Ministro  
Il Segretario

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  
Magnifico

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

Torino, 18. Novembre 1862.

Copia

N. 272. Sez. I.

Oggetto

Pagamento di L. 370,000 alli  
Signori Glass ed Elliot.

Al Ministero  
dei Lavori Pubblici  
Segretariato Generale  
Div. II.

In seguito alla partecipazione  
fatta colla pregiata nota di cod.<sup>o</sup>  
Ministero 17 corrente g. m. b. n. 1360  
della determinazione presa dal  
Consiglio dei Ministri lo stesso gior-  
no, in conseguenza delibere di  
questa Corte dei Conti in data 15  
del detto mese sul merito del man-  
dato avente il N. 1. Cop. 178. Tribu-  
cio 1862, per pagamento di L. 370,  
000 alli S. Glass e Elliot, impor-  
tare della prima rata del prezzo del-  
la somministrazione e della prova  
del condone elettrico sottomarino  
tra la Sardegna e la Sicilia, il Pre-  
sidente sottoscritto si reca a prenu-  
cia di far congedare all'Onorevole  
Sig. Ministro Segretario di Stato  
per i Lavori Pubblici, come il  
Mandato in difetto sia stato og-  
gi stesso vidimato con referenza e  
registrato alla Corte, e quindi  
folliticamente spedito al Mi-  
nistero delle Finanze Dir. 2.

Generale del Tesoro per la sua ammissione a  
pagamento.

Si restituisce qui annesso Atto di protesta sot-  
toscritto Av. Chiripusso, che andava unito alla  
nota cui lo scrivente ha l'onore di rispondere, siccome  
documento non faciente parte di quelli a corredo  
del forziere giudicato mandata di pagamento, i quali  
debbono ritirarsi dalla Corte a norma del vigente  
Regolamento di Contabilità.

Il Presidente  
firmato Colla.

Per copia conforme  
Il Segretario Generale.

Magnifico

# Elenco

delle registrazioni eseguite con riserva

durante l'anno 1862.

dalla Corte dei Conti in Torino.

che si presenta agli Uffici di Presidenza del Senato  
e della Camera dei Deputati

accompagnato dalle relative Deliberazioni

{ art. 19. della Legge 30. Ottobre 1859. }  
{ „ 18. della Legge 14. Agosto 1862 }

---

Parte Prima = Elenco dei Decreti visti e registrati con riserva

Parte Seconda = Elenco dei Mandati visti e registrati con riserva



Parte Seconda Mandati

Ministero che emise il Mandato	Bilancio		Mandato		Titolare	Oggetto della spesa	Deliberazione della Corte dei Conti		Motivi del Voto con riserva
	Art.	Cap.	Num.	Data			So. rima	Data	
Ministero di Guerra 10 1/4	1861	90.	735	20. Aug. 1861	3765.41	Somministrazione di vivande	14 1/2	3	Per mancanza di fondi al capitolo 90 del Lancio 1861. per la Guerra assegnato per pane e vivande, provviste di ogni genere di vittovaglia, e spese relative (Art. 20. Legge 30. Ottobre 1859. n. 3747. » 31. Regolamento Gen. di Contabilità 7. Novembre 1860. n. 4441. » 12. R. Decreto 3. Novem. 1861. n. 302. (Allegato D. documenti n. 1)
	668	20. Aug.	45.000						
	677	22 "	1077.71						
	742	30. Aug.	1470.88						
	662	18. Aug.	8326.34			Landolero Giovanni	Carne secca		
	669	21. Aug.	280			Marchi Francesco	Fitta di tramburibaulica " " " " " "		
	670								
	671	21. Aug.	2452.76			Rocca e Costas	Somministrazione di legna		
	673	22 "	1077.10			Bianchetti Giovanni	Macinatura di grano		
	674							3005.87	
	675	" "	534.52				Trasporti diversi		
	667	20 "	46686.52			Crastogno Cesare	Somministrazione di vivande		
	653	18 "	26064.91			Bellenghi Luigi			
	672	21 "	5349.09			Properini Giuseppe	Somministrazione di legna		
682	26 "	142.19			Benti Giovanni				
666	20 "	38346.01			Properini Giuseppe	Somministrazione di vivande			
737							21. Aug.	849.28	
663	19. Aug.	5287.14			Cappelli Leopoldo	Salda diritti d'acque consumo			

Parte Seconda Mandati

Ministero che emise il Mandato	Bilancio		Mandato			Titolare	Oggetto della Specie	Delibrazione della Corte dei Conti		Motivi del Voto con riserva
	1862 Anno	Cap. Num.	Data	Somma	Data			Numero di Protocollo		
Ministero di Guerra	1861	90	746	6. Agosto	19,082.24	Vignani Apudisco	Provvista di pane			
			741	25. Luglio	12,643.31	Baccarini Ditta	Provvista di pane			
			660	18. Luglio	40,262.77	Lombardini Giovanni	Amministrazione diverse			
			656	" "	12,928.05	Baccarini Ditta	Id. di vivari			
			728	5. Luglio	4,685.80	Carlo Luigi	Id. di vivari			
			740	24. "	466.95	"	Id. di pane			
			726	3. "	12,372.92	Lombardi Vincenzo	Provvista di razioni			
			665	19. Luglio	4,273.11	Masi Michele	Baldo diritti Dazio		1862	Vale la retroscritta amministrazione (Allegato D. documenti 774)
			664	" "	104.08	Masi Giovanni	consumo	18. Maggio	1537	
			678	26. Luglio	3,664.34	Carabugo Luigi	Compensa sul lardo, e pasta			
			655	18. "	616.80	"	"			
			748	8. Agosto	15,000	Covari Gregorio	Amministrazione di vivari			
			702	27. Luglio	1,792.16	Ferrara Lombardi ed Italia Centrale	Trasporto di rifornimenti militari			
			701	" "	101.45	"	"			
			687	26. "	1,970	De Vittorio Emmanuele	Idem di pane e altro			
		680	25. "	2,904	De Nigra Giovanni	Amministrazione di legna				
		723	2. Luglio	807.47	Chessa Eusebio	Provvista di pane				
		661	18. Luglio	16,925.57	Scaldi Giovanni	Amministrazione diverse				

Parte Seconda

Mandati

Ministero che emise il Mandato	Bilancio		Mandato		Titolare	Oggetto della Spesa	Deliberazione della Corte dei Conti		Motivi del Voto con riserva
	Art.	Cap.	Num.	Data			Lo. Roma	Data	
Ministero di Marina	1862	40	109	2.107	2,143,300	Deonna Lorenzo (rappresentante la città delle Stucine)	Prima rata di prezzo di costruzione di una torretta con arretrato in foro		<p>La spesa occorrente per le nuove costruzioni d'armi con arretrato inscritta nel Bilancio 1862 prima che l'attuale progetto di legge presentato al Parlamento dal Ministero delle Finanze nella Camera del 7. Giugno 1862, ne fu approvato in legge, e ciò in opposizio- ne al chiporto dall'Art. 5 della Legge 13. Novembre 1859. N. 3747.</p> <p>Il Consiglio di Ministero (in seduta del 24 Agosto 1862, deliberò che sia dato corso sotto sua responsabilità ai relativi mandati di pagamento a favore degli imprenditori (Allegato F. documenti 2.)</p>
			128	16	1,433,000	Sudd. come sopra	Seconda rata come sopra	1862, 5. Agosto 2602	
			110	2	700,000	Ormani Gio. Luciano	Prima rata prezzo per la costruzione di una tor- retta con arretrato in foro	24 , 2882	
			132	25	100,000	Suddetto	Seconda rata come sopra		
Ministero di Lavori Pubblici		111	4	20	30000	Barra Carlo Inge. capo qual. Direttore de' Lavori pubblici	Lavori alla stada da Benevento al Calore		<p>La condizione stipulata nei contratti cogli imprenditori non poteva regolamen- te essere in autonomia ostandovi le dispo- sizioni regolamentari che prescrivono il pagamento di lavori in appalto e non fatti con mandati intestati agli impren- ditori verso produzione dei certificati con- provante il loro credito, e non con manda- ti d'anticipazione come correva giustici- feramente sempre al nome degli Ingegneri Direttori de' Lavori (Allegato F. documenti 2.)</p>
			8	29.10.62	30000	Suddetto	Cia come sopra		
			8	161.22	255	Suddetto	Modificamenti della stada da Ponte Buffino a Benevento		
			8	140	15	1737 7/6	Giunti Pietro Inge- gnere Capo qual. Direttore de' Lavori	Modificazioni della stada dalla base del Ponte al Ponte di Casavilla	

Parte Seconda

Mandati

Ministero che emise il mandato	Bilancio		Mandato			Titolare	Oggetto della Spesa	Deliberazione Corte dei Conti		Motivi del Voto con riserva
	Art.	Cap.	Num.	Data	Somma			Data	Numero di Rotevole	
Ministero di Lavori Pubblici	1862	8	483	20. Dic.	5124	Banchieri Bonmarco Ingeg. tipo qual. Dir. toro dei Lavori	Mantenimento della strada del Colabral Ponte Comuto			Come all'annotazione ultima retroscritta D. Alleg. F.
	"	"	490	30 "	4250	Luigi Eugenio Ingeg. tipo qual. Direttore dei Lavori	Simile della strada da Scafati alle Cummarolle	1862 20 Agosto	2814	
	"	8	489	27 "	3634	Francesco Ingeg. tipo qual. Dir. dei Lavori	Simile della strada da Bisceglia a S. Vito			
	"	118 (cor)	1	10. g. Dic.	37000	Plaf. ed. Elet. 16	Primo tozzo del prezzo d'acquisto d'immobili telegrafici a S. Vito ma a sua posta fra la Sardegna e l'Isola	7. 15. Agosto	243	Non avendo sempre concesso l'atto di approvazione del relativo contratto 8. Luglio 1862 voluto dall'Art. 183 del Regolamento la Banca di Contabilità 7. quibus 1860. Perche non fu presa all'ipotesi alcuna deliberazione in Consiglio de Ministri di respingere il mandato. La qual deliberazione spunto stata avuta in seduta 11. quibus, non spen- dosi tuttavia su il documento in discorso, il mandato fu registrato con riserva. (Allegato C. documenti 3.)

Parte Seconda

Mandati

Ministero che emise il mandato	Bilancio		Mandato		Titolare	Oggetto della Spesa	Deliberazione della Cons. del Cont.		Motivi del Voto con riserva	
	Specie	Cap.	Numo	Data			Summa	Data		Numero di Protocollo
Ministero dell'Interno	1862	85	31	23. lug.	1862 L. 30,908	Ditta Augusto Meoni cardi ebb. di Torino	Insoluto di suoi avanzi per comunicazioni di spese in esecuzione della legge di razionalizzazione di pro- cedura di contratti			
			32	31	41,928	Ditta Jannone & di Luigi	Idem			
			36	11. giug.	6600	Audatella	"			
			39	12	39,840	Bresser Eugenio	"			
			40	15	94,800	Ditta	"			
			42	16	58,081	Ditta Mancardi Sudd.	"			
			38	11	46,300	La Stepa	"			
			45	25	132,262	Bresser Eugenio	"			
			49	14. ott.	51,180	Ditta Cannon Sudd.	"			
			52	18	207,288	Ditta Mancardi Sudd.	"			
			58	28	53,236	Bresser Eugenio	"			
			59	29. giug.	39,312	Ditta Jannone Sudd.	"			
			62	11	89,168	La Stepa	"			
			63	21	92,467	D. Mancardi Sudd.	"			
			64	"	39,314	D. Jannone Sudd.	"			
			73	11. ott.	84,761	D. Mancardi Sudd.	"			
			76	20	23,400	D. Jannone Sudd.	"			
			79	29	14,592	D. Mancardi Sudd.	"			
			80	"	43,056	D. Jannone Sudd.	"			
			82	31	60,115	Bresser Eugenio	"			
			del							
			81		706,083 50	Varj	Spese di migrazione di persona	2523	Per difetto di fondo (Alleg. H. Docum. 13) Concl. Decreto 16. ott. 1862. per cui si emise aumento di fondo al Cap. 81. Bil. 1862. con tra- sferimento di un milione per che la lista sopra data epoca d'approvazione del bilancio con riserva	
			126							

Parte Seconda Mandati

Ministero che emise il mandato	Bilancio		Mandato		Titolare	Oggetto della spesa	Deliberazione delle Corti dei Conti		Motivi del Voto con riserva
	Specie	Cap. Num.	Data	Somma			Data	Numero di Ricalcoli	
Ministero all'Esterno	1861		quantità di mandati						
		1	1		1140 69				
	(*)	13	1		3520 -				
		21	1		19,811 53				
	(*)	23	1		244 -				
		26	1		1265 -				
		27	5		3323 61				
	(**)	44	5		1020 37				
	(**)	47	20		1927 40				
		55	3		415 -	Vary	Spese diverse	1862	
		56	1		265 20			7 giugno 1863	
		58	12		2709 57				
		59	5		1375 60				
	(**)	60	7		5420 76				
		65	2		134 18				
(*)	71	1		6097 60					
	74	7		5309 05					
(*)	75	1		12 35					
	Totale 26		74		244971 93				

Per deprezzamento di fondo (M. 1861) 67  
 (\*) Con R. Decreto 16 Ottobre 1862, fu provveduto  
 a formare un aumento di fondi  
 (\*) Con sudd. R. Decreto furono accordati  
 aumenti di fondi ma non in misura  
 sufficiente.  
 NB. Per Capitali non emessi per quest'anno  
 non fu emessa provvidenza, per cui la  
 Corte continuò a versare con riserva i relativi Man.  
 dati, non che quelli gravanti sui Capitali per  
 quali il R. Decreto 16 Ott. 1862 non prevedeva  
 aumenti sufficienti alle spese.



Parte Seconda Mandati

Ministero che emise il mandato	Bilancio			Mandato		Titolare	Oggetto della Spesa	Deliberazione della Corrisp. Cont.		Motivi del Voto con riserva
	Specie	Cap.	Num.	Data	Lo ruma			Data	Numero di Risoluzione	
Ministero dell'Interno	Raffronto al Bilancio della Lombardia 1862						1862, ed anni precedenti.			912
		Quantità de Mandati			£					
		9	2		6 53					
		15	5		37,703 10					
		18	25		3,114 43					
		21	1		59 61					
		23	3		243 29					
		25	4		244 22					
		26	1		387 50					
		27	1		50 40					
		33	3		16,982 91					
		35	13		3,585 88					
		36	3		19,240 26					
		38	3		227 82					
		40	1		18 00					
		41	5		260 33					
		45	20		40777 53		Spese diverse.			
		46	2		2,664 46					
		47	30		1,589 6					
		48	3		427 47					
		49	6		657 64					
		51	6		218 03					
		52	2		435 68					
		53	5		879 68					
		54	23		3074 99					
		56	4		1447 67					
		56	3		1,397 52					
		58	37		25,618 99					
		59	12		6933 32					

1862  
7 giugno 1863

Perche' dippio non erano stati trasportati sul Bilancio Generale i fondi in riserva del Bilancio 1862 per la Lombardia (si sono avuti taluni accetti non fondosi a quell'epoca ultimato l'accoglimento della relativa contabilità, e perche' in seguito i fondi trasportati erano insufficienti alle spese).

(\*) Con il Decreto 16 Ottobre 1862 furono stabiliti aumenti ai fondi in riserva sufficienti per cui da tal epoca ebbe a coprire la riserva con riserva.

(\*) I fondi aggiunti col sudd. Decreto con fondi sufficienti fu continuata la riserva con riserva.

B. Nessun provvedimento fu preso per le categorie con contropartite da distribuire (Alleg. H.c.)

Parte Seconda Mandati

Ministero che emise il Mandato	Bilancio			Mandato		Titolare	Oggetto della spesa	Deliberazione della Corte dei Conti		Motivi del Voto con riserva
	Esercizio	Cap.	Num.	Data	Somma			Data	Numero di Riscossa	

Ministero dell'Interno	Riferimento al Bilancio per la Lombardia del 1860 ed anni precedenti								
	Cap.	Num.	Quantità dei Mandati	Data	Somma				
	(*) 60	10			2,667,42				
	64	2			55				
	(*) 71	3			195,30				
	72	1			840	Varj			
	74	9			5,935,66				
	(*) 75	5			1,590,89				
	76	1			59,38				
	Totale N.° 76				2,472,11	57			

Spese diverse Valgono le annotazioni retroscritte

Risultato

Mandati individuati e registrati con riserva per deficienza di fondo, riferiti al Bilancio Ministero dell'Interno.

referibili all'esercizio	N.°	Quantità	Somma
1861	77, 1077		5,282,26, 08
anni precedenti	74		4487, 93
1860, anni precedenti per Lombardia	267		2,472, 11, 57
Totale	N.° 1108		8,157, 259, 58

N° 580.

Elenco delle requisitorie eseguite  
con ricorso durante l'anno 1902 della  
Corte dei Conti.

Enumerazione de' documenti allegati all' Elenco  
 degli Atti vidimati e registrati dalla Corte  
 dei Conti con riserva durante l'anno 1862.

Atti = Decreti.		Documenti
Allegato A	(Ministero dell' Istruzione pubblica) 46	9
B	( " della Guerra ) ————— "	2
C	( " Marina ) ————— "	1
Atti = Mandati.		
D	( Ministero della Guerra ) —————	4
E	( " Marina ) —————	2
F	( " de' Lavori pubblici ) —————	2
G	( " detto ) —————	5
H	( " dell' Interno ) —————	10
Totale 46		35.

# Documenti.

## Allegato II.

Ministero dell'Interno.

Deficienza di fondi.

Documento N.º	Protocollo della Corte dei Conti		
2	2275	Deliberazione della Corte.	a) Acquisto fucili per la Guardia Nazionale
3		Deliberazione del Consiglio de' Ministri	b) Supplì all'Emigrazione italiana
4 e 5	2523	Nota del Ministero.	c) Spese in eccedenza ai fondi di varie categorie dei Bilanci 1860, 1861 e 1862.
6.		Deliberazione del Consiglio de' Ministri	
7	1693	Nota del Ministero	
8		Deliberazione della Corte.	
9	2363.	Nota del Ministero	
10		Deliberazione del Consiglio de' Ministri.	
		Elenco delle categorie deficiente di cui alla surripetita Deliberazione de' Ministri.	

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

Alleg. 1.  
Torino, 16. Luglio 1862.

*Copia*

N.° 2275.

Oggetto

Decreti approvanti Contratti per  
provista di fucili ad uso della  
Guardia Nazionale.

Memiti della volontà dichiarata di  
registrazione per parte della M. Corte, il  
sottoscritto si pregia di rendere qui uni-  
ti all'Onorevole Signor Ministro dell'  
Interno i Ministeriali Decreti pervenu-  
tigli in seno alla Nota in margine dis-  
tinta post auti approvazione di alcuni  
Contratti per la provista di fucili ad  
uso della Guardia Nazionale.

Accompagna però tale restituzione  
coll'approvazione che non risultando  
dei motivi della Delibrazione presa  
nel Consiglio dei Ministri, epperò  
manuovole i fondamenti a deci-  
dere se debba tenersi paga dei moti-  
vi addotti, la Corte dei Conti si riserva  
di ridiandare colla consueta iudicia-  
zione, ove lo credesse conveniente, i  
Mandati che in dipendenza dei Contro  
stessi verranno emessi.

Per Memoria  
I Decreti contestati riguardano  
i Contratti:  
alle ditte Auguste Mancardi  
& Flli di Torino,  
Fanner & Comp. di Liegi  
e con Eugenio Bremer.

Al Ministero  
dell'Interno.  
(Segretariato Generale)

Il Presidente.  
Gimmo Colla.

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  
P. Magnani

Copia

2

Ministero  
dell'Interno.

Div.<sup>o</sup> 1. Sez.<sup>o</sup> 2. D.<sup>o</sup> 11614.

Torino il 16. Giugno 1862.

Oggetto  
Armeamento della Guardia  
Nazionale.

Il Consiglio dei Ministri  
in considerazione delle cose es-  
poste, e ritenuta l'importanza delle  
invocate disposizioni determina  
di invitare l'Alta Corte dei Conti ad  
annettere i quattro Contratti  
cut è discorso.

Addì 10. Luglio 1862.

Il Presidente del Consiglio.

Firmato M. Plattazzi

Relazione a

S. E. il Ministro

I contratti relativi alla provis-  
ta di fucili per l'armeamento della  
Guardia Nazionale furono tutti regis-  
trati alla Corte dei Conti ad eccezione  
di quelli stipulati coi Signori Camelli,  
Bresser, Mancardi e Ramer importanti  
la complessiva somma di L. 880 mila.

Per l'ammissione di detta spesa  
straordinaria occorrendo l'emanazione  
di una legge speciale, nella tornata  
del 4. gennaio ultimo ne venne presen-  
tato alla Camera dei Deputati il rela-  
tivo progetto, non ancora però stato  
posto in discussione.

I quattro provveditori predetti in-  
tanto, adempiendo esattamente alle  
condizioni contenute nei loro contratti,  
fecero già rateate consegne di fucili,  
chiedendone il pagamento.

Per essere in grado di soddisfa-  
re quanto è loro dovuto si trasmette-  
ranno da questo Ministero alla Corte  
dei Conti i contratti predetti per la validità

registrazione, e si pregava ad un tempo il Ministro delle Finanze di fare officii presso la Corte medesima onde non frapponesse ostacolo alla registrazione di que' contratti in vista massima della inattuata esecuzione della Legge.

Il Ministero di Finanze con nota del 7. corrente nel partecipare a quello dell'Interno, che la Corte dei Conti ha dichiarato di non poter aderire alla fattagli istanza, per non essere ancora emanata la Legge relativa, suggerì, attesa l'urgenza di provvedere al pagamento di che si tratta, di prevalersi del mezzo autorizzato dall'art. 39 della Legge 13. Novembre 1859 promuovendosi in tal vii accennata autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

Non sempre più essendo i reclami dei provveditori per conseguimento del loro avere con protesta dei danni, qualora venisse loro ulteriormente ritardato, il sottoscritto si fa dovere di riferirne l'emergente al Sig. Ministro per le occorrenti sue determinazioni.

Il Direttore Capo di Divisione  
firmato Del Carretto.

Per Copia Conforme.

Il Direttore Capo di Divisione.

firmato Del Carretto.

Per Copia Conforme  
Il Segretario Generale  
Magagnoli

Copia

3

Torino addì 28. Luglio 1862.

Ministero  
dell'Interno

Div.<sup>o</sup> 2.<sup>a</sup> Leg.<sup>o</sup> 1.<sup>a</sup> Seg.<sup>o</sup> f.

Oggetto.

Ammonizione a pagamento di mandati sulla categoria 81. del Bilancio 1862. si comunica la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri in riunione di ieri determinava di rinnovare alla Corte dei Conti l'invito affinché voglia continuare ad ammettere i mandati che sarebbero in progresso ritasciati sul Capitolo 81. del Bilancio 1862. Emigrazione Italiana, malgrado la deficienza temporanea del corrispondente fondo, e per quale venne già presentata analogo domanda di aggiunta al Parlamento.

Nel trasmettere a S. E. il Presidente della Corte sullodata la deliberazione medesima, chi scrive profitta dell'occasione per rinnovare gli atti della sua distintissima considerazione.

A S. E. il Presidente  
della Corte dei Conti  
Torino.

Il Ministro  
firmato Capriolo.

Per copia conforme  
Il Segretario Generale  
Magninini

Ministero dell'Interno.  
Direzione Generale.

Div.<sup>o</sup> 2.<sup>a</sup> Sez.<sup>e</sup> 14.<sup>a</sup>

torino il 16 Luglio 1862.

Oggetto

Deficienza temporanea al  
cap.<sup>o</sup> 81. del Bil.<sup>o</sup> 1862. e quindi  
già chiesto al Parlamento il  
complemento del fondo necessario  
per sopprimere ai bisogni della  
Emigrazione Italiana

Il Consiglio delibera ad esso dell'  
art.<sup>o</sup> 33 della legge 13 gembre 1859  
di invitare la Corte dei Conti  
ad ammettere a pagamento  
il mandato di £ 100/m sabroidy  
addi 16 Luglio 1862.

Il Presidente del Consiglio  
firmato verb.<sup>o</sup> Platogri.

Per estratto conforme all'  
originale.

Il Direttore Capo della 2.<sup>a</sup> Div.<sup>o</sup>

1.<sup>o</sup> D. Barberis

420 A  
Relazione  
a S. E. il Ministro Segretario  
di Stato per gli affari dell'Interno.

Eccellenza

La R. Corte dei Conti conseguente  
nella rigorosa osservanza delle disci-  
pline di contabilità declinava pa-  
rimenti jeri l'ammissione a paga-  
mento del mandato N.<sup>o</sup> 90 qui unito  
ritasciato da questo ministero il 12  
andante sul capitolo 81 del Bil.<sup>o</sup> 1862  
1862 / sussidi alla Emigrazione  
Italiana / motivando la deficien-  
za del corrispondente fondo, e le  
ragioni istesse per le quali già aveva  
respinti altri mandati afferenti  
al Bilancio 1861 oggetto di precedente  
Relazione dello scrivente del 31. p.p.  
maggio.

È malgrado che il ministero  
fosse al pari della R.<sup>a</sup> Corte dei Conti  
consuo di tale temporanea Deficienza,  
perchè prima d'ora in nottrova  
apposita domanda al Parlamento

per l'aggiunta del fondo ancora necessario, tuttavia  
conoscendo l'importanza del servizio cui la  
81. è destinata a supplire, non esitava a disporre  
per la riscossione di altre L. 100m, rilasciando il  
mandato di cui sopra

Urgendo per altra parte che il servizio dei  
sussidi alla Emigrazione non soffra in alcun modo,  
il sottoscritto si reca a doverosa premura di riferire  
l'emergente alla Eccellenza Vostra pregandola voglia  
ciò promuovere per quest'importantissima  
bisogna le determinazioni del Consiglio dei Ministri

Il Direttore Capo della D. Gioi  
firmato D. Barberis

Per copia conforme  
Il Segretario generale  
Mazzoni

Copia

Regia Segreteria di Stato

Per gli affari dell'Interno

Div.<sup>o</sup> 2.

Torino il 26. Luglio 1862.

Oggetto.

Continuazione della deficienza  
temporanea al Capitolo 81 del  
Bilancio concertato 1862.

Il Consiglio dei Ministri rico-  
noscente l'importanza delle cose  
esposte nella presente, adotta le pro-  
poste ivi formulate, ed invita la Corte  
dei Conti ad ammettere a pagamen-  
to i mandati che successivamente  
verranno dal Ministero Interni  
rilasciati sulla Categoria 81. del  
Bilancio 1862.

Adottò il 27 Luglio 1862.

Il Presidente del Consiglio  
firmato M. Peruzzi

Per estratto Conforme

Il Direttore Capo della 2. Div.

firmato Barberis

5  
4

Esso della deliberazione  
presa in Consiglio dei Ministri il 16.  
volgente la N.ª Corte dei Conti ammet-  
teva a pagamento il mandato di  
L. 100/100, rilasciato sul Capitolo 81.  
del Bilancio 1862, di questo Ministero,  
(supplendi all'Enigrazione Staliana)  
quantunque il Parlamento non av-  
esse votato il supplemento di un milio-  
ne non ha guarsi di esso in appen-  
dici al Capitolo medesimo. In base  
a siffatto precedente nutrivasi nel cui  
tempo di fiducia che la stessa N.ª Corte  
quant'anche il voto della Camera  
fosse ancora per poco protratto, avreb-  
be tuttavia ammessi altri mandati,  
come finora, occorrendone il bisogno  
senza richiederne un nuovo invito  
per parte del Consiglio dei Minis-  
tri. Ma la Corte subodotata severa  
osservatrice delle disposizioni vigenti  
sulla materia attenuando le ditte

ultimamente alla stretta interpretazione della parola espressa  
nella relazione succitata, (colle quale ch'ideavasi l'ammessione  
del solo mandato di L. 1007 m, senza procedere a successivi bisogni  
di dichiarare il suo intendimento di voler eccipere all'ammessione  
di altri mandati che fossero rilasciati sullo stesso capitolo  
prima fosse accordato il supplemento richiesto.

Abbisognando per tanto il Ministero di poter disporre  
di altra conspiciua somma sullo stesso Capitolo per sopporre  
alle esigenze del servizio Eccellenza (Magistrale), il sottoscritto  
si reca a doverosa premura di sottoporre l'emergente alla  
grace giustizia di S. E. il Ministro pregandole voglia nuova-  
mente promuovere dal Consiglio dei Ministri determinazioni  
tali da porre la Corte dei Conti in osservanza a che non abbia  
a far fronte incaglio alla successiva ammissione dei man-  
dati i quali in caso di urgente bisogno fossero ancora rila-  
sciati sul detto Capitolo 81. del Bilancio 1862, prima sia  
ripotata la sanzione del Parlamento il progetto di Legge  
in difeso.

Il Direttore Capo della 2.<sup>a</sup> Divisione  
firmato D. Barbieri

Per Copia Conforme  
Il Segretario Generale  
M. Magagnoli

Dir.

Ch.  
della  
della

Copia

Torino addi 30 Maggio 1862.

Ministero  
dell'Interno.

Div.<sup>o</sup> 2. Sez.<sup>o</sup> 2 N.<sup>o</sup> 13709.

Oggetto.

Chiedesi l'acettazione di mandati per ispesse 1860. ancorchè non vi sieno residui fondi nei Bilanci della Lombardia e dell'Ercilia.

A seguito d'ufficio fattile dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, sollecita Comode Corte dei Conti, di cortesie d'ammettere a pagamento li mandati sui Bilanci della Lombardia ed Ercilia 1860, quantunque non sia avvenuto il trapasso dei residui fondi nel Bilancio 1861.

Se un tale favore si sia concesso alle finanze, non può d'altronde occorrere che d'esso non suffraggi pienamente allo scopo, stantechè nei detti Bilanci molte categorie invece di presentarsi avanzi sono in deficienza, e gli ordini spuntati sulle medesime vengono respinti.

Incepanti sono le lamentanze dei creditori che vedonsi in confronto d'altri dimenticati, ed ignari per la maggior parte dei regolamenti d'ufficio a favore d'un favoritismo ciò che effetto sottanto della diversa loro posizione in faccia alle discipline in vigore.

A togliere siffatto dubbio il sottof. quindi farebbe a pregare caldamente questa Corte dei Conti perche

Alla Regia Corte dei Conti.

perchè voleste estendere la concessione anche a quegli ordini di pagamento nei quali non esibono finali residuati nelle categorie dei Bilanci per'accumati, salvo il implorare il più presto possibile gli opportuni maggiori assegnamenti.

Comprende appieno lo scrivente che si sia a richiedere cosa in opposizione alle massime di contabilità, ma giacchè in vista dell'irrimediabilità delle circostanze, ed a scanso di maggiori inconvenienti, fa mestieri per l'esercizio dei suddetti Bilanci della Lombardia e più dell'Emilia facilitare sull'applicazione dei regolamenti, domanda, a compiere l'opera, questa ulteriore deroghe, certo che tornerà gradita anche al Ministero delle Finanze che da continue sollecitazioni perchè sieno tolte le pendenze tutte dell'Esercizio 1860.

M.  
Piq.

Del Ministro  
firmato Salvo

Per Copia conforme  
Il Segretario Generale  
Magnifico

CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA.

7  
Corina, addi 7. Giugno 1862.

Copia

N. 1693.

Oggetto

Mandati per spese del 1860.

Pisp. a nota 13709. 30. Maggio 1862.

L'ammessione alla registrazione, ed al pagamento di Mandati per spese per le quali non sia più l'onorevole fondo nella rispettiva Categoria è non solo in opposizione, come opportunissimamente si osserva da codesto Ministero con riverita sua nota al margine distinta, alle massime di Contabilità, ma trovasi apertamente contraria alla disposizione fatta coll'art. 20. della legge del 13. genn. 1859. N. 3747, il perche questa Corte a fronte di sì formale ed esplicita prescrizione non troverebbe in grado di poter aderire alla domanda contenuta in detta ministeriale nota non trattandosi ivi, come nella circostanza accennata nella stessa nota, di una semplice ammissione di mandati su fondi che esistevano nel bilancio 1860, e che non erano ancora stati trasportati sulla corrispondente categoria.

Al Ministero  
dell'Interno.  
(Segretariato Generale)

-goria, per una quale anticipata  
concessione non avvi disposizione  
di legge che vi faccia ostacolo.

Il Presidente  
firmato Colla.

Per Copia Conforme  
Il Segretario Generale.  
Magnani

Copia

8

Ministero dell'Interno

Corino addì 14 Luglio 1862.

Segretariato Generale

Div. 2.<sup>a</sup> Sez. 1.<sup>ma</sup>  
N. 18922.

Oggetto

Comunicazione delle deliberazioni  
del Consiglio dei Ministri sull'  
ammissione a pagamento dei  
mandati le cui categorie difettano  
momentaneamente di fondi.

Protraendosi tuttora per parte  
della Camera la votazione di moltissi-  
mi progetti di Legge prima d'ora  
presentateli per l'aggiunta di fondi  
allo scopo di non vedere ricapitati  
i servizi dipendenti dalle categorie  
medesime, e far cessare i continui  
eggiusti reclami dei creditori, quindi  
cava opportuno di farne oggetto di  
speciali relazioni al Consiglio dei  
Ministri affinché a senso delle  
disposizioni prima d'ora vigenti  
avesse ad emettere le analoghe deli-  
berazioni.

Il Consiglio nelle adunanze dell'  
14. e 16. andante mese penetrato dell'  
importanza delle cose esposte, deli-  
berava di invitare l' Eccellentissimo  
Corte dei Conti ad ammettere intanto  
tutti i mandati che pel fatto di cui  
s'ora non potrebbero avere pronta  
evasione; ed lo scrivente mentre si  
recava a premura di comunicare.

A. S. E. il Signor  
Presidente della  
Corte dei Conti  
in

Corino

a. S. E. il Presidente della Corte dei Conti, sulla data  
le deliberazioni surriferite, si riserva di innoltrare  
tutti i mandati anzicitati, e la prega in pari tempo  
di voler impartire gli ordini al riguardo.

Colla stessa opportunità Chi scrive comprega  
alla presente il mandato N. 90, sul capitolo 81 del Bil.<sup>io</sup>  
1862, il quale a seguito delle osservazioni ivi apposte  
veniva annullato, sostituendovi in vece un altro ve-  
-capito di pari somma rilasciato sullo stesso capitolo  
81. sotto il N. 93 con preghiera all' E. V. auso voglia  
autorizzare la pronta ammissione a pagamento,  
onde il servizio dell' Emigrazione non abbia a venir  
meno, e ciò a senso della deliberazione succitata 16  
corrente.

In attesa pertanto della restituzione di documenti  
anzicitati, lo Scrittore si onora di offrire all' E. S.  
gli omaggi della piu distinta considerazione.

Il Ministro  
f. Urbano Rattazzi

Per copia conforme  
Il Segretario generale  
Magnanini

MC

Seg

Defic

Categ

Supp

d'ora

In

Si in

Cons

del a

leggi

la

inta

rita

Il

Cor

qu

ad

Ministero dell'Interno  
Segretariato Generale  
Div.<sup>e</sup> 2.<sup>a</sup> Sez.<sup>e</sup> 4.<sup>a</sup>

### Oggetto

Deficienza di fondi ad alcune  
categorie del Bil.<sup>o</sup> 1861. crediti  
supplementari chiesti prima  
d'ora non ancora votati dal  
Parlamento.

### Istanche dei Creditori.

Si invoca quindi l'autorità del  
Consiglio dei Ministri acciò odeno  
del disposto dall'art. 33. della  
legge 13. Gembre 1859. invita  
la Corte dei Conti ad ammettere  
intanto a pagamento i mandati  
rilasciati dalle categorie sud<sup>te</sup>

Il Consiglio delibera che la  
Corte dei Conti debba registrare  
questi mandati con riserva  
f.<sup>o</sup> Q. Sella  
addi 14 Luglio 1862.

V. M. Presidente

f.<sup>o</sup> U. Rattazzi

Per estratto conforme all'  
originale.

Il Direttore capo della V.  
Divisione firmato

G. Barberis

### Relazione

a S. E. il Ministro segretario  
di Stato per gli Affari dell'Interno.

### Esellenza

Le esigenze del servizio e la esi-  
-guita dei fondi allogati per alcune  
categorie nel Bilancio 1861, posero  
questo Ministero nella dura alternativa  
o di eccedere per diverse di dette categorie  
la quota ad esse assegnata, o di lasciare  
insolite tante spese già regolarmente  
autorizzate ed eseguite perche indispen-  
-sabili, accertate e risotte insomma da  
non ammettere dilazione al pagamento  
delle medesime; E sembrando di tutta  
equità e giustizia avvisare il più  
sollecitamente possibile ai mezzi  
onde soddisfare tutte siffatte spese, il  
Ministero dell'Interno seguendo in ciò  
le massime di contabilità in vigore  
iniziava prima d'ora presso quello  
delle Finanze tante domande di crediti  
supplementari quante erano le cate-  
-gorie il cui assegnamento risultava  
esaurito, ond'essere posto in grado

di far regolarizzare le spese anticipate se non che il Ministero delle Finanze nella lodovole intenzione di non occupare tante volte il Parlamento della stessa materia determinava di comprendere in un solo progetto di legge tutte le domande di simil genere che i diversi Direttori nella identica condizione di quelle dell'Interno avevagli inoltrate, e presentarlo quindi alla Camera in questo secondo periodo della Sessione 1861.-62.

Per siffatta determinazione conseguendone un notevole ritardo ai creditori nel riscuotere i loro averi, questo Ministero trovavasi continuamente con vivissime istanze dai medesimi incalzato a provvedere; all'oggetto di far cessare siffatti reclami aveva divisato di officiare la Corte dei Conti acciò, come altre volte in circostanze consimili volesse ammettere per intero a pagamento li mandati rilasciati sulle categorie predette, salvo per l'applicazione del maggior fondo richiesto alle categorie medesime; ma la Corte sulla data questa volta ripeteva reciprocamente di ascondere l'istanza, respingendo tutti i mandati da questo Ministero inoltrategli.

Lo stesso accadeva per la regolarizzazione delle contabilità 1860, afferenti alla gestione dell'Emilia e Lombardia per le quali non essendo ancora aperte i conti, e dovendo pure alcune categorie di fondi non potrebbero soddisfarsi moltissimi mandati giacenti presso quell'Ministero per essere stati pure respinti dalla Corte medesima.

Prevedendo per altra parte di non poter terminare a questo  
Stato di cose, e prevedendo che il progetto di cui è caso non  
sarà così presto posto in discussione, né i conti delle  
gestioni Lombarde e dell'Emilia definitivamente af-  
-fessati, onde poter poscia formulare un altro schema di  
legge per l'aggiunta dei fondi necessari a quelle categorie,  
il sottoscritto non vede altro expediente per troncare ulteriore  
ritardo fuori quello di adottare il sistema già posto in  
pratica dal Consiglio dei Ministri in circostanze  
identiche, cioè di invitar la Corte dei Conti ad ammettere  
a pagamento senza distinzione tutti i mandati di cui  
sopra e da qua fin qui spediti.

Quest' E. V. concorre nel divisamento suggerito,  
il sottoscritto la prega di voler promuovere di conformità  
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri da Lei si degna-  
-mente presiedute; Unisce perciò alla presente l'Elenco  
delle Categorie per le quali fu chiesta l'aggiunta del  
fondo necessario.

Il Direttore Capo della 2<sup>a</sup> Divisione  
firmato G. Barberis.

Per copia conforme  
Il Segretario generale  
Manghini

Elenco delle Categorie del Bilancio 1861.  
cui per deficienza di fondi venne proposta l'aggiunta  
di ~~conti~~ crediti supplementari.

1	9	Archivi dello Stato. Spese d'uffizio.	Fr. 1,053,37
2	23	Amministrazione Provinciale. Spese d'uffizio, Lavori straordinari.	66,000 -
3	32	Opere pie e mantenimento di poveri e beneficati.	23,772,68
4	33	Id. concorso nella spesa di mantenimento dei maniaci.	12,000 -
5	44	Carceri giudiziarie. Personale.	29,000 -
6	45	Id. mantenimento di Detenuti.	253,844,22
7	47	Id. trasporto di Detenuti.	30,000 -
8	50	Servizio segreto.	300,000 -
9	60	Indennità di Pia, Id.	200,000 -
10	67	Guardia Marittima del Regno, Ispettorato Generale.	17,000 -
11	73	Indennità di traslocarioni.	102,000 -
12	75	Casuali.	60,000 -
13	77	Emigrazione Italiana.	120,000 -
14	92	Impiegati del Commissariato Generale Straordinario delle Marche.	40,000 -
15	100	Adattamento locali nel Palazzo Lascaris, Lavori per la Direzione Generale delle Carceri.	33,971,60
Totale			Fr. 1,298,643,87

V. addi 14 Luglio 1862

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato U. Cattolani

Per estratto conforme

Il Direttore Capo della 2.ª Div.ª

Firmato D. Barberis

Per copia conforme

Il Segretario Generale

Firmato

Avvata

Onorevolissimo Signor Presidente

L'esperienza ha dimostrata la necessit  di introdurre qualche riforma nel Regolamento della Camera. Il sottoscritto, per non farsi interpreti d'un voto generale, fanno mozioni che s'ha nominata dal Presidente una commissione di otto deputati, coll'incarico di studiare la materia e di presentare un progetto dopo le vacanze.

C. Don Compagnoni - alla Ufficio

~~A. Brofferio~~

G. B. Bottero

~~G. Braglia~~

Brignone  
P. De Bopio

G. di Favour

G. Calotti

L. Ferrarini

~~D. F. Leoncini~~

P. Giespi

D. D. Pellegrini

Immanuele Mariani

I. Parente